

# LA TUTELA DELLA POSIZIONE PREVIDENZIALE DEI COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI

*The Protection of Social Security Rights of Economically Dependent Self-Employed Workers*

**Gianluca Bonanomi \***

**Abstract [It]:** Il contributo esamina gli strumenti a disposizione dei lavoratori per tutelare la propria posizione contributiva e mettendone in discussione l'effettività – anche in ragione dell'approccio restrittivo recentemente adottato dalla giurisprudenza di legittimità – evidenzia la necessità di estendere il principio di automaticità delle prestazioni alle collaborazioni coordinate e continuative.

**Abstract [En]:** *The paper, questioning the effectiveness of the mechanisms available to workers to prevent contributory evasion – particularly in light of the restrictive approach recently adopted by the Italian Supreme Court's case law – emphasises the need to ensure that economically dependent self-employed workers have access to social security benefits even if contributions have not been paid.*

**Parole chiave:** previdenza sociale; lavoro autonomo; collaboratori coordinati e continuativi

**Keywords:** *social security; self-employment; coordinated and continuous collaborations*

**SOMMARIO:** 1. Premesse. – 2. Il principio di automaticità delle prestazioni. – 2.1. L'inapplicabilità al lavoro autonomo. – 2.2. Le collaborazioni coordinate e continuative. – 2.2.1. La prassi amministrativa. – 2.2.2. L'apertura da parte della giurisprudenza di merito. – 2.2.3. L'applicabilità negata dalla Suprema Corte. – 3. La costituzione della rendita vitalizia e il risarcimento del danno. – 3.1. L'estensione alle collaborazioni coordinate e continuative. – 4. La giurisprudenza sui rimedi esperibili dal lavoratore/collaboratore. – 4.1. Termini di prescrizione e (assenza di) legittimazione al recupero della contribuzione. – 4.2. L'inesistenza di un diritto all'integrità contributiva. – 4.3. L'azione nei confronti del soggetto obbligato al versamento. – 5. Le ragioni per l'estensione del principio di automaticità alle collaborazioni coordinate e continuative.

## **1. Premesse**

Nel corso dell'ultimo quinquennio, la Corte di Cassazione, con una serie di pronunce che spesso hanno superato orientamenti giurisprudenziali dati ormai per pacifici, ha fortemente ridimensionato l'efficacia degli strumenti predisposti dall'ordinamento a garanzia della posizione previdenziale dei lavoratori.

Emblematiche in questo senso sono le decisioni che hanno escluso l'esistenza di un diritto all'integrità della posizione contributiva (e la conseguente possibilità di agire nei confronti

dell'ente previdenziale) (*infra* § 4.2), nonché quelle che hanno previsto il necessario coinvolgimento dell'ente previdenziale nel giudizio svolto nei confronti del datore di lavoro per ottenere il pagamento della contribuzione (*infra* § 4.3).

Alle numerose sentenze che rinviavano l'eventuale azione di risarcimento dei danni nei confronti del datore di lavoro al momento del raggiungimento dei requisiti per l'accesso alla prestazione previdenziale (*infra* § 3), si sono aggiunte quelle che hanno affermato la natura solo transitoria della disposizione volta a consentire il ripristino del termine decennale di prescrizione a fronte della denuncia del lavoratore (*infra* § 4.1).

Tali prese di posizione, che sembrano dettate da ragioni meramente economiche, incidono negativamente sull'effettività della tutela riconosciuta ai lavoratori in caso di inadempimento contributivo e, conseguentemente, sulle possibilità di accesso alle prestazioni previdenziali e sulla loro adeguatezza.

Senza trascurare che ai predetti profili se ne aggiungono altri di natura pratica legati alla limitata (se non nulla) effettività degli strumenti di tutela che residuano a disposizione dei lavoratori (*infra* § 3), finendo per lasciare in capo al collaboratore incolpevole i rischi legati al mancato versamento della contribuzione.

Tale tendenza – pur riguardando, in generale, tutti i lavoratori – incide in misura maggiore sui collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata Inps<sup>1</sup>. Con un orientamento tutt'altro che condivisibile, ma che appare ormai consolidato, la Suprema Corte sembra, infatti, aver definitivamente escluso anche la possibilità di estendere nei loro confronti l'applicabilità del principio di automaticità delle prestazioni previsto per i lavoratori subordinati (*infra* § 2.2.3).

## 2. Il principio di automaticità delle prestazioni

Il mancato versamento della contribuzione obbligatoria dovrebbe impedire la costituzione del rapporto previdenziale e, quindi, la maturazione del diritto alle relative prestazioni. Attraverso il principio di automaticità delle prestazioni<sup>2</sup>, l'ordinamento introduce una scissione tra il rapporto contributivo e quello previdenziale che consente al lavoratore – a determinate condizioni – di godere delle prestazioni anche qualora il datore di lavoro non abbia regolarmente provveduto al pagamento dei contributi.

<sup>1</sup> \*Assegnista di ricerca in diritto del lavoro nell'Università degli Studi di Brescia.

Sul tema si v. D. MEZZACAPO, *Le collaborazioni coordinate e continuative e le collaborazioni etero-organizzate*, in D. MEZZACAPO-A. PRETEROTI-L. VALENTE (diretto da), *Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale. Privato e pubblico*, Utet, Torino, 2025, pp. 73 ss., D. MEZZACAPO, *Lavoro autonomo, coordinato e organizzato dal committente*, in G. AMOROSO-V. DI CERBO-A. MARESCA (a cura di), *Il lavoro privato*, Giuffrè, Milano, 2022, pp. 663 ss., nonché M. BORZAGA, *Commento all'art. 2, d.lgs. n. 81/2015*, in R. DEL PUNTA-F. SCARPELLI (a cura di), *Codice commentato del lavoro*, Ipsoa, Milano, 2020, pp. 2721 ss.

<sup>2</sup> Per ulteriori approfondimenti si rinvia a D. CASALE, *L'accreditamento dei contributi non versati*, in G. AMOROSO-V. DI CERBO-A. MARESCA (a cura di), *Previdenza, assistenza e sicurezza sociale*, Giuffrè, Milano, 2024, pp. 484 ss.; D. CASALE, *L'automaticità delle prestazioni previdenziali. Tutele, responsabilità e limiti*, Bononia University Press, Bologna, 2017, A. AVIO, *Della previdenza e dell'assistenza. Artt. 2114-2117*, in F.D. BUSNELLI (diretto da), *Il Codice Civile. Commentario*, Giuffrè, Milano, 2012, pp. 61 ss. e V.M. MARINELLI, *Automaticità delle prestazioni nel diritto della sicurezza sociale*, in *Digesto Sez. Comm.*, Agg. IV, Utet, Torino, 2008, pp. 18 ss.

Finalità dell'introduzione di tale principio era, infatti, quella di allentare – in un sistema basato sui paradigmi dell'assicurazione sociale – la corresponsività tra contributi e prestazioni per garantire l'effettività della tutela previdenziale<sup>3</sup>, trasferendo dal lavoratore all'ente previdenziale (e in generale alla collettività) il rischio dell'inadempimento del datore di lavoro.

L'introduzione dell'automaticità delle prestazioni viene comunemente fatta risalire al d.lgs. lgt. n. 1450/1917, istitutivo dell'assicurazione per gli infortuni sul lavoro in agricoltura. Con l'art. 22, r.d.l. n. 1765/1935 – ora trasfuso nell'art. 67, d.p.r. n. 1124/1965 – il principio di automaticità ha trovato applicazione generalizzata nell'ambito della tutela contro gli infortuni e le malattie professionali.

Il principio di automaticità delle prestazioni ha, però, presto assunto rilievo anche oltre l'ambito dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali. L'art. 27, r.d.l. n. 636/1939, ne ha, infatti, esteso il campo applicativo alle assicurazioni contro la tubercolosi e contro la disoccupazione, nonché all'assicurazione per la nuzialità e la natalità<sup>4</sup>. Parimenti la successiva l. n. 138/1943, all'art. 11, co. 3, assicura le prestazioni in caso di malattia anche qualora il datore di lavoro non abbia ottemperato agli obblighi su di lui gravanti.

Una sua generalizzazione avrebbe dovuto aversi con il Codice Civile del 1942. L'art. 2116 cod. civ. si configura, infatti, come declinazione del principio di solidarietà sociale che, con la regola dell'adeguatezza, troverà consacrazione nell'art. 38 co. 2 Cost.<sup>5</sup>. L'effettiva estensione dell'automaticità delle prestazioni ha, però, richiesto un lungo periodo di tempo.

Facendo salva la possibilità di introdurre disposizioni derogatorie a opera di leggi speciali, l'art. 2116 cod. civ. si è, di fatto, rivelato privo di una reale forza espansiva<sup>6</sup>. La tendenza è stata, infatti, quella di ridurre la portata a una sorta di norma programmatica, inidonea di per sé a imporre l'estensione dell'automatismo delle prestazioni<sup>7</sup>.

Il quadro normativo e le sorti del principio di automaticità e dell'art. 27, r.d.l. n. 636/1939 sono rimasti invariati sino alla novella di tale ultima disposizione ad opera dell'art. 40, l. n. 153/1969, con cui ne è stata prevista l'applicazione alle prestazioni per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti<sup>8</sup>. Tale estensione – inizialmente valida ai soli fini del

<sup>3</sup> G. CANAVESI, *L'automaticità delle prestazioni previdenziali per i lavoratori a progetto. Dalla giurisprudenza un segnale importante, ma insufficiente*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2014, II, p. 440.

<sup>4</sup> L'art. 34, l. n. 860/1950, abrogando il r.d.l. n. 654/1934 sulla tutela della maternità delle lavoratrici, ha soppresso l'assicurazione per la nuzialità e la natalità.

<sup>5</sup> D. CASALE, *Il perimetro dei soggetti protetti dall'automaticità delle prestazioni di invalidità, vecchiaia e superstiti*, in *Var. Temi Dir. Lav.*, 2019, n. 3, p. 962.

<sup>6</sup> G. CANAVESI, *Contribuzione prescritta e automaticità delle prestazioni nell'ordinamento italiano e nella dimensione comunitaria*, in *Riv. giur. lav.*, 1992, n. 3, I, p. 473.

<sup>7</sup> E. SAIA, *Il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali*, in *Inf. prev.*, 2000, p. 372.

<sup>8</sup> Si v. P. BOER, *Ricongiunzione dei periodi assicurativi e automaticità delle prestazioni nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, in *Riv. giur. lav.*, 1998, n. 3, II, p. 401, secondo il quale la circostanza che l'art. 27, l. n. 153/1969 non menzioni le pensioni di anzianità non è sufficiente a escluderle dal campo applicativo del principio di automaticità, essendo, invece, necessaria una precisa indicazione in tal senso. Secondo D. MESITI, *Il diritto alla giusta posizione contributiva*, in *Riv. dir. sic. soc.*, 2024, n. 4, p. 731, la deroga al principio di automaticità deve essere circoscritta alle sole prestazioni espressamente indicate dall'art. 27 comma 2, l. n. 636/1939. La pensione di anzianità è stata abolita dall'art. 24, d.l. n. 201/2011 (conv. in l. n. 214/2011), e sostituita dalla pensione anticipata.

conseguimento del trattamento – con l’art. 23-ter, l. n. 485/1972, ha assunto rilievo anche ai fini della misura dello stesso<sup>9</sup>.

Ulteriore tappa nell’estensione dell’ambito applicativo del principio di automaticità delle prestazioni è stata la sentenza n. 374/1997 della Corte Costituzionale che – dichiarando non fondata la questione di legittimità degli artt. 2, co. 2, e 6, co. 2, l. n. 29/1979, sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali<sup>10</sup> – ha messo in luce come (anche sulla base del tenore letterale dell’art. 2116 cod. civ.<sup>11</sup>) il principio di automaticità delle prestazioni non trovi applicazione, nei sistemi di previdenza e assistenza obbligatori, esclusivamente ove il sistema delle leggi speciali vi si adegui, bensì in tutti i casi in cui non vi sia una deroga esplicita. A fronte di tale decisione è stato rovesciato il precedente punto di vista, passando dalla necessità di una previsione espressa del principio di automaticità a una sua applicabilità generalizzata, a meno che la legge non preveda diversamente.

Con statuizioni che appaiono di rilievo sistematico<sup>12</sup>, la Corte Costituzionale ha affermato che l’automaticità delle prestazioni costituisce una fondamentale garanzia per il lavoratore assicurato, intesa a non far ricadere sullo stesso il rischio di eventuali inadempimenti del datore di lavoro in ordine agli obblighi contributivi, e rappresenta un logico corollario della finalità di protezione sociale inerente ai sistemi di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti<sup>13</sup>.

La sentenza ha avuto una rilevanza fondamentale ai fini dell’estensione dell’art. 2116 cod. civ. alle forme sostitutive dell’Assicurazione generale obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti (Ago)<sup>14</sup>. Estensione che ha trovato riscontro anche nell’evoluzione

<sup>9</sup> M. CINELLI, *Sull’azionabilità dell’interesse del lavoratore alla regolarità della posizione contributiva. Una vexata quaestio sulla quale appare necessario confrontarsi ancora*, in *Riv. dir. sic. soc.*, 2024, n. 1, p. 181, segnala come l’intervento enfatizzi i tratti di continuità con l’ordinamento precedente, prescindendo dall’imposizione solidaristica impressa dalla Costituzione.

<sup>10</sup> Critica tale sentenza C.A. NICOLINI, *Posizione previdenziale, automaticità (parziale) delle prestazioni e inerzia dell’ente*, in *Riv. dir. sic. soc.*, 2024, n. 2, pp. 311-312, secondo cui, applicando il principio di automaticità in materia di ricongiunzione anche ai contributi non prescritti, Corte cost. n. 374/1997 ha effettuato una vera e propria forzatura dell’art. 27, r.d.l. n. 636/1939.

<sup>11</sup> C.A. NICOLINI, *A proposito di interesse ad agire e litisconsorzio, quando il lavoratore chiede la condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi ... e non solo*, in *Arg. dir. lav.*, 2021, n. 1, p. 159.

<sup>12</sup> D. CASALE, *L’automaticità previdenziale negata dalla Cassazione agli incolpevoli collaboratori*, in W. CHIAROMONTE-M.L. VALLAURI (a cura di), *Trasformazioni, valori e regole del lavoro. Scritti per Riccardo Del Punta*, Firenze University Press, Firenze, 2024, p. 246.

<sup>13</sup> La centralità del principio di automaticità delle prestazioni è stata confermata anche da C. Cost. n. 36/2000 che ha dichiarato inammissibile il referendum teso all’abrogazione del monopolio assicurativo dell’Inail. Nello specifico, osservando che la copertura generale e indipendente dall’effettivo pagamento dei contributi rileva ai fini dell’art. 38 Cost., ha ritenuto che tale disciplina non sarebbe compatibile con un regime di libero mercato in materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali. Si v., inoltre, C. Giust. Ue, 22/01/2002, C-218/00, con nota di O. BONARDI, *Solidarietà versus concorrenza: la Corte di Giustizia si pronuncia a favore del monopolio Inail*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2002, n. 3, II, pp. 462 ss, nonché di L. FASSINA, *La legittimità comunitaria del monopolio assicurativo dell’Inail come spunto di riflessione sui rapporti tra ordinamento comunitario e sistema nazionale di protezione sociale*, in *Arg. dir. lav.*, 2003, pp. 253 ss.

<sup>14</sup> La rilevanza di C. Cost. n. 374/1997 oltre l’ambito del lavoro subordinato è esclusa da G. CANAVESI, *L’automaticità delle prestazioni previdenziali*, cit., p. 442, nonché da C.A. NICOLINI, *Ma davvero i collaboratori continuativi e coordinati possono invocare il principio di automaticità delle prestazioni?*, in *Riv. dir. sic. soc.*, 2014, n. 2, p. 289. R. RIVERSO, *Il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali negato ai collaboratori coordinati e continuativi*, in *Riv. giur. lav.*, 2021, n. 4, II, p. 541, ritiene che la sentenza non possa

giurisprudenziale. In precedenza, la delimitazione del campo applicativo di tale principio era considerata, per giurisprudenza consolidata<sup>15</sup>, prerogativa del Legislatore. La sua operatività era, quindi, condizionata alla necessaria presenza di una legge speciale<sup>16</sup>, carente per le forme assicurative sostitutive gestite dall'Inps. Tale orientamento – che creava una ingiustificata disparità di trattamento nell'ambito del lavoro subordinato in ragione della gestione assicurativa di riferimento – è stato superato dalla Suprema Corte che, sulla base dell'interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale, ha riconosciuto l'applicabilità del principio di automaticità ai fondi speciali e, in particolare, al Fondo volo<sup>17</sup>.

Secondo i giudici di legittimità, l'art. 2116 cod. civ. si configura come una norma fortemente innovativa che ha percorso i tempi della generalizzazione della tutela previdenziale, configurata come diritto fondamentale dall'art. 38 Cost. e attuata mediante il progressivo passaggio da un sistema di previdenza a uno di sicurezza sociale. L'art. 2116 cod. civ. viene a configurarsi, pertanto, non come una disposizione meramente programmatica, ma come una norma a carattere generale e precettivo, imprescindibile corollario della finalità di protezione sociale dell'Ago.

Essenziale ai fini dell'evoluzione giurisprudenziale si è rivelato l'art. 3, d.lgs. n. 80/1992, che ha previsto per tutti i lavoratori beneficiari dell'Ago, anche se iscritti alle gestioni speciali dell'Inps, una tutela generalizzata in caso di omissione contributiva a opera di un datore di lavoro sottoposto a procedure concorsuali<sup>18</sup>. Tale normativa è intervenuta a seguito della condanna con cui la Corte di Giustizia delle allora Comunità europee<sup>19</sup> ha ritenuto la

---

aver escluso l'applicabilità del principio di automaticità delle prestazioni per il lavoro autonomo o per le collaborazioni coordinate e continuative, non essendosi mai pronunciata in merito.

<sup>15</sup> Si v. Cass. n. 4236/1992 con riferimento al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette; Cass. n. 2161/1988 e Cass. n. 1814/1978, con riferimento al Fondo imprese di consumo; Cass. n. 19914/2015, Cass. n. 1634/1989 e Cass. n. 95/1987, con riferimento al Fondo gas; Cass. n. 149/1989 e Cass. n. 7590/1986, con riferimento al Fondo volo; Cass. n. 5377/1982, con riferimento al Fondo telefonici.

<sup>16</sup> Si v. Cass. n. 4236/1992, secondo cui il principio di automaticità trova applicazione solo qualora il sistema di leggi speciali vi si adegui, disponendo espressamente in tal senso e provvedendo in ordine alla relativa provvista finanziaria.

<sup>17</sup> Si v. Cass. n. 1460/2001, con nota di V.A. POSO, *L'applicazione del principio di automaticità delle prestazioni ai fondi speciali gestiti dall'Inps*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2001, n. 4, II, pp. 828 ss. e Cass. n. 2905/2004, con nota di L. FOGLIA, *Ricongiunzione dei periodi contributivi e principio di automaticità delle prestazioni nel Fondo volo*, in *Prev. Ass. Pubbl. Priv.*, 2004, pp. 848 ss., nonché Cass. n. 16300/2004 che ne ha esteso la rilevanza, non solo ai fini dell'an, ma anche del *quantum* della prestazione.

<sup>18</sup> Si v., inoltre, l'art. 39, l. n. 153/1969 che, per il caso di fallimento o di crisi aziendale determinata da eccezionali calamità naturali, da dichiararsi di volta in volta con decreto del Ministro del Lavoro, prevedeva l'accredito dei contributi non prescritti sulla posizione previdenziale. Su tale disposizione si v. Cass. n. 14204/2012.

<sup>19</sup> Si v. C. Giust. Cee 02/02/1989, C-22/87, con nota di M. DE LUCA, *Salvaguardia dei diritti dei lavoratori, in caso di "insolvenza" del datore di lavoro, nel diritto comunitario*, in *Foro it.*, 1992, IV, c. 22 ss. che – a fronte dell'operatività del principio di automaticità delle prestazioni esclusivamente entro il termine di prescrizione – ha rilevato una omessa attuazione dell'art. 7 della dir. 80/987/Cee (punti da 25 a 33 della sentenza). Sul tema, in generale, si v. E. BALLETTI, *La tutela dall'insolvenza del datore di lavoro e le garanzie dei crediti dei lavoratori*, in F. CARINCI-A. PIZZO-FERRATO (a cura di), *Diritto del lavoro dell'Unione Europea*, Giappichelli, Torino, pp. 426 ss. e M. AIMO-D. IZZI-M. ROCELLA-T. TREU, *Diritto del lavoro dell'Unione Europea*, Cedam, Milano, 2023, pp. 446 ss.

Repubblica italiana inadempiente agli obblighi a tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro derivanti dalla dir. 80/987/Cee<sup>20</sup>.

A fronte di ciò, sono stati estesi i compiti del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, l. n. 297/1982, prevedendo la corresponsione non solo del trattamento di fine rapporto, ma anche delle ultime tre mensilità di retribuzione. Attraverso l'art. 3, d.lgs. n. 80/1992 è stata, inoltre, riconosciuta la possibilità, per il lavoratore dipendente da un datore di lavoro sottoposto a procedura concorsuale o ad amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, di richiedere all'ente previdenziale competente il riconoscimento dei contributi omessi, anche se prescritti, ai fini – sia del diritto che della misura – del trattamento pensionistico di cui all'Ago<sup>21</sup>, con una socializzazione del rischio di inadempienza contributiva che opera senza limite temporale<sup>22</sup>.

Di notevole rilievo è, inoltre, il riferimento alla generalità dei lavoratori a prescindere dalla gestione previdenziale a cui gli stessi fanno capo, trovando la nuova disciplina applicazione anche ai lavoratori iscritti alle gestioni speciali e sostitutive dell'Inps, in precedenza esclusi dal campo applicativo del principio di automaticità.

Intervenendo sulla disciplina interna e andando ben oltre quelle che sono le finalità immediate della normativa comunitaria, l'art. 3, d.lgs. n. 80/1992, deve essere visto, quindi, quale punto di svolta del nostro ordinamento previdenziale e quale indice di un ulteriore sviluppo verso un modello di sicurezza sociale più compiuto<sup>23</sup>. Al pari del sistema in generale, tale disposizione vede ormai prevalere l'esigenza dell'effettività della tutela previdenziale a discapito della corrispettività tra la prestazione erogata e il pregresso apporto finanziario del soggetto beneficiario<sup>24</sup>. Ha trovato così ingresso nell'ordinamento quella che può essere considerata un'applicazione generalizzata del principio di automaticità, potendosi individuare nelle novità introdotte dall'art. 3, d.lgs. n. 80/1992 un ulteriore elemento di rottura tra il finanziamento del sistema e l'erogazione delle prestazioni<sup>25</sup>.

Oltre che per via giurisprudenziale, le disparità di trattamento rispetto al regime generale sono state superate anche sul piano normativo in ragione del processo di armonizzazione dei fondi speciali<sup>26</sup>.

<sup>20</sup> Si v. anche la dir. n. 2002/74/Ce.

<sup>21</sup> G. CANAVESI, *Contribuzione prescritta*, cit., p. 494, mette in luce che in presenza di procedure concorsuali si verifica un'ultrattività del principio di automaticità oltre i termini prescrizionali tendenzialmente all'infinito, non essendo riscontrabile né nella direttiva né, tanto meno, nel d.lgs. n. 80/1992 un limite temporale. L'accredito, a carico del fondo di garanzia, dei contributi omessi e prescritti è subordinato alla condizione che non vi siano stati la costituzione di rendita vitalizia ai sensi dell'art. 13, l. n. 1338/1962 o il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2116 co. 2 c.c. e che il credito sia rimasto (in tutto o in parte) insoddisfatto a seguito della procedura concorsuale.

<sup>22</sup> D. CASALE, *Il perimetro dei soggetti protetti*, cit., p. 964.

<sup>23</sup> G. CANAVESI, *Contribuzione prescritta*, cit., pp. 496 ss.

<sup>24</sup> C.A. NICOLINI, *Prescrizione dei contributi, automaticità delle prestazioni e tutela dell'anzianità previdenziale dopo la legge n. 335 del 1995*, in *Riv. it. dir. lav.*, 1996, n. 3, I, p. 334.

<sup>25</sup> G. CANAVESI, *Contribuzione prescritta*, cit., p. 468.

<sup>26</sup> In attuazione del processo di armonizzazione dei regimi pensionistici avviato con la l. n. 335/1995, il Legislatore ha esteso il principio di automaticità al Fondo volo (art. 5, d.lgs. n. 164/1997), al Fondo telefonici (art. 6, d.lgs. n. 658/1996) e al Fondo elettrici (art. 6, d.lgs. n. 562/1996). Tali ultimi due fondi sono stati soppressi, a partire dal 01/01/2000, dall'art. 41, l. n. 488/1999.

## 2.1. L'inapplicabilità al lavoro autonomo

La disciplina sull'automaticità delle prestazioni tendenzialmente ha riguardato (e riguarda) il lavoro subordinato, non trovando, invece, applicazione nell'ambito del lavoro autonomo. Tale esclusione si basa, ancor prima che su questioni giuridiche, su ragioni logiche<sup>27</sup> legate alla titolarità e alla responsabilità del versamento della contribuzione. Estendendo il principio di automaticità ai lavoratori autonomi si finirebbe per riconoscere le prestazioni previdenziali al soggetto che ha omesso il versamento, escludendo ogni conseguenza negativa dell'inadempimento all'obbligo contributivo.

L'applicazione del principio di automaticità al solo lavoro subordinato discende, inoltre, da una interpretazione sistematica che collega l'automaticità delle prestazioni con l'art. 2115 cod. civ.<sup>28</sup>. Dalle due disposizioni emerge la *ratio legis* che è quella di tutelare il lavoratore incolpevole e senza posizione attiva nel determinismo contributivo – in ragione della dissociazione tra soggetto tutelato e soggetto obbligato al pagamento della contribuzione – al fine di assicurargli l'effettività della garanzia previdenziale. Sarebbe, quindi, irragionevole estendere tale tutela anche al soggetto che commette l'inadempimento<sup>29</sup>.

Peraltro, l'esclusione dei lavoratori autonomi dall'ambito di applicazione del principio di automaticità non configura un punto fermo del sistema, bensì una scelta del Legislatore, in quanto tale reversibile<sup>30</sup>. Non deve stupire, quindi, che la Corte di Cassazione abbia considerato ragione sufficiente per l'applicazione di tale principio ai lavoratori autonomi l'esistenza di specifiche previsioni in tal senso, anche di fonte secondaria<sup>31</sup>.

La disciplina del d.p.r. n. 1124/1965, ad esempio, prevede l'applicabilità generalizzata del principio di automaticità nell'ambito delle prestazioni contro gli infortuni in agricoltura, a prescindere dal carattere autonomo o subordinato del rapporto<sup>32</sup>. Tale peculiarità si riscontra anche per i lavoratori dell'artigianato<sup>33</sup> e per i pescatori di piccola pesca marittima e nelle acque interne<sup>34</sup>. Vi sono, infine, casi in cui l'ordinamento, in passato, ha previsto l'applicabilità del principio di automaticità anche con riferimento alle casse dei liberi professionisti<sup>35</sup>.

<sup>27</sup> D. CASALE, *Il perimetro dei soggetti protetti*, cit., p. 969.

<sup>28</sup> Si v. anche l'art. 19 co. 1, l. n. 218/1952.

<sup>29</sup> V. NUZZO, *Il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali e il lavoro a progetto: considerazioni sull'estensione delle tutele della subordinazione al lavoro coordinato e continuativo*, in *Dir. rel. ind.*, 2014, n. 3, p. 758.

<sup>30</sup> G. CANAVESI, *Effettività della tutela previdenziale delle collaborazioni coordinate e continuative e principio di automaticità delle prestazioni*, in *Arg. dir. lav.*, 2008, I, p. 67.

<sup>31</sup> Si v. Cass. n. 6340/2005, Cass. n. 7602/2003 e Cass. n. 9525/2002.

<sup>32</sup> Artt. 212 e 236, d.p.r. n. 1124/1965. Si v., inoltre, Cass. n. 8074/2011, secondo cui è sufficiente l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti per fruire del trattamento di maternità a prescindere dall'effettivo versamento dei contributi previdenziali. M. D'ONGHIA, *Automaticità delle prestazioni e lavoro parasubordinato: un eloquente riconoscimento giurisprudenziale*, in *Arg. dir. lav.*, 2014, n. 4-5, p. 1127, segnala che l'indennità di maternità è riconosciuta a prescindere dall'effettivo versamento della contribuzione anche alle lavoratrici agricole. Si v., inoltre, Cass. n. 14073/2007, che ha ritenuto applicabile il principio di automaticità ai soci lavoratori di cooperativa ai fini della disoccupazione.

<sup>33</sup> Art. 3, l. n. 15/1963 e art. 4, n. 3, d.p.r. n. 1124/1965.

<sup>34</sup> Art. 1, l. n. 250/1958.

Con riferimento alle prestazioni erogate dall'Inail, il principio di automaticità delle prestazioni ha trovato – e trova tuttora, almeno in parte – applicazione anche nei confronti dei lavoratori autonomi e ciò nonostante l'art. 59, co. 19, l. n. 449/1997 abbia previsto che l'art. 67, d.p.r. n. 1124/1965, non sia applicabile a tale tipologia di lavoratori<sup>36</sup>.

La novella normativa ha inciso sull'agire dell'Inail, modificandone, però, solo in parte la prassi. *Ratio* dell'intervento normativo, secondo l'Inail, è la volontà del Legislatore di ripristinare, nei confronti dei lavoratori autonomi, il rapporto sinallagmatico tra contribuzione e prestazione assicurativa reso inoperante dall'art. 2116, co. 1, cod. civ. per i lavoratori dipendenti. Da tale volontà non dovrebbe, però, discendere una esclusione *a priori* del principio di automaticità per i lavoratori autonomi.

Ponendo l'attenzione sulle particolarità delle singole fattispecie e con un ragionamento più articolato, l'Inail giunge, infatti, ad affermare che l'esclusione debba essere riferita esclusivamente ai casi di identità fra soggetto assicurato e soggetto assicurante<sup>37</sup>. Facendo leva su di un elemento di carattere sostanziale quale la struttura del rapporto contributivo sul lato soggettivo<sup>38</sup>, Inail effettua, quindi, una distinzione all'interno della più ampia categoria del lavoro autonomo.

Di contrario avviso è, invece, l'Inps, che ha sempre escluso – trovando il sostegno della giurisprudenza<sup>39</sup> – l'applicabilità del principio di automaticità alla totalità dei lavoratori autonomi, basandosi su di un elemento di natura meramente formale, la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro.

## 2.2. Le collaborazioni coordinate e continuative

### 2.2.1. La prassi amministrativa

Esclusa l'esistenza di un limite sistemico, occorre interrogarsi sulla possibilità di estendere il principio di automaticità, non in generale al lavoro autonomo, ma a quelle categorie di lavoratori – nello specifico, i parasubordinati – che si caratterizzano per una non corrispondenza tra soggetto tutelato e soggetto obbligato al versamento dei contributi<sup>40</sup>.

<sup>35</sup> Il principio di automaticità, in particolare, è stato previsto per i geometri dall'art. 35, l. n. 990/1955, e successivamente abrogato dall'art. 43, l. n. 37/1967. In dottrina si v. M. GAMBACCIANI, *Il principio di automaticità delle prestazioni nella previdenza dei liberi professionisti*, in *Mass. giur. lav.*, 2020, n. 3, pp. 571 ss.

<sup>36</sup> Si v. G. CANAVESI, *Effettività della tutela previdenziale*, cit., pp. 63 ss., secondo il quale – innovando il regime in materia di automaticità delle prestazioni e circoscrivendone l'ambito soggettivo – l'art. 59, co. 19, l. n. 449/1997, si configura non come una norma di interpretazione autentica, bensì come una norma innovativa.

<sup>37</sup> Si v. la Circ. Inail n. 30/1998. Tale beneficio è riconosciuto anche ai familiari collaboratori degli iscritti alle gestioni degli artigiani, dei commercianti e dei coltivatori diretti sia per le prestazioni Inail (circ. Ministero del Lavoro n. 14184/2013) che per quelle erogate dall'Inps (Circ. Ministero del Lavoro n. 10478/2013).

<sup>38</sup> C.A. NICOLINI, *Ma davvero i collaboratori*, cit., p. 294, giustifica tale differente interpretazione sulla base dei particolari principi che regolano l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

<sup>39</sup> Si v. Cass. n. 9865/2019, con riferimento ad ingegneri e architetti; Cass. n. 15643/2018 con riferimento ai geometri; Cass. n. 23164/2014 con riferimento ai commercialisti; Cass. n. 18720/2004 con riferimento agli avvocati; Cass. n. 7602/2003, con riferimento agli spedizionieri doganali; Cass. n. 11869/1995, con riferimento agli artigiani.

<sup>40</sup> P. CAPURSO, *Il diritto del lavoratore alla integrità contributiva*, in *Inf. prev.*, 2007, n. 3, p. 551, esclude la possibilità di estendere l'operatività del principio di automaticità oltre il lavoro subordinato in assenza di una legge speciale. Nello stesso senso M. CINELLI, *Positività e incongruenza della "quarta gestione" Inps*, in *Riv.*

Estensione che dovrebbe essere valutata anche in ragione delle previsioni già presenti nell'ordinamento che riconoscono l'applicabilità del principio di automaticità ad alcune specifiche prestazioni erogate in favore dei lavoratori parasubordinati<sup>41</sup>.

È indubbio, infatti, che sussista un problema di tutela della prestazione (e, in generale, della posizione contributiva) ogni volta che l'obbligazione grava su un soggetto diverso dal prestatore d'opera<sup>42</sup>. Non stupisce, quindi, che Inail, conscio di tale possibile *vulnus*, a seguito dell'estensione della tutela per gli infortuni e le malattie professionali anche ai lavoratori parasubordinati ad opera dall'art. 5 co. 2 e 3, d.lgs. n. 38/2000<sup>43</sup>, abbia ribadito il proprio orientamento anche con riferimento a tale categoria di soggetti.

Per Inps, invece, alla riconduzione della cd. parasubordinazione – e, quindi, dei collaboratori a progetto iscritti alla quarta Gestione – alla categoria del lavoro autonomo non può che conseguire l'inapplicabilità del principio dell'automaticità<sup>44</sup>. In particolare, l'Inps esclude l'estensione del principio di automaticità ai collaboratori a progetto in ragione della necessità di garantire una presunta uniformità di trattamento sia tra gli iscritti alle diverse gestioni dei lavoratori autonomi sia all'interno della stessa gestione separata tra le diverse categorie di soggetti protetti<sup>45</sup>. Uniformità che, però, non trova riscontro nella realtà dei fatti,

---

*dir. sic. soc.*, 2014, n. 3, pp. 312-313.

<sup>41</sup> L'esplicita applicabilità del principio di automaticità per i collaboratori coordinati e continuativi è prevista dall'art. 13, d.lgs. n. 80/2015 che, introducendo l'art. 64-*ter*, d.lgs. n. 151/2001, lo ha espressamente esteso alle indennità di maternità e di paternità (si v., inoltre, l'art. 43 co. 2, d.lgs. n. 148/2015). L'art. 8 co. 6 e 7, l. n. 81/2017 ha esteso tale principio al trattamento economico per i periodi di congedo parentale fruiti entro il primo anno di vita del bambino. Già l'art. 80 co. 12, l. n. 388/2000 aveva disposto che l'art. 59 co. 16, l. n. 449/1997 fosse da interpretare nel senso che l'estensione delle tutele relative alla maternità e agli assegni per il nucleo familiare si intendono estesi ai collaboratori coordinati e continuativi nelle forme e con le modalità (compreso il principio di automaticità) previste per il lavoro subordinato. Esprime dubbi in merito a tale ultimo profilo C.A. NICOLINI, *Ma davvero i collaboratori*, cit., p. 297. G. CANAVESI, *Manca il presupposto? Co.co.co., art. 2116 c.c. e formalismo della Corte di Cassazione*, in *Giur. it.*, 2021, n. 11, p. 2429, segnala come tali norme presuppongano l'identità della struttura dell'obbligazione contributiva rispetto al lavoro subordinato, chiedendosi, alla luce della struttura essenzialmente unitaria del sistema previdenziale, se sia ragionevole differenziare in base al tipo di bisogno o alla tipologia di prestazione considerata. La l. del. n. 183/2014, all'art. 1, co. 2, lett. b), n. 3, prevedeva, inoltre, la “universalizzazione del campo di applicazione dell'ASpI, con estensione ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, fino al suo superamento, e con l'esclusione degli amministratori e sindaci, mediante l'abrogazione degli attuali strumenti di sostegno del reddito, l'eventuale modifica delle modalità di accreditamento dei contributi e l'automaticità delle prestazioni, e prevedendo, prima dell'entrata a regime, un periodo almeno biennale di sperimentazione a risorse definite”. Tale ultima parte – che secondo M. CINELLI, *Positività e incongruenza*, cit., p. 330, “prefigura[va] uno spazio pressoché illimitato (e, per questo, da considerare con sospetto) al Legislatore delegato” – non è stata attuata.

<sup>42</sup> G. CANAVESI, *L'automaticità delle prestazioni previdenziali*, cit., pp. 445-446.

<sup>43</sup> Circ. Inail n. 32/2000. In dottrina, si v. F. POTRANDOLFI, *Automaticità delle prestazioni ed esonero datoriale da responsabilità civile nell'ipotesi di lavoratore parasubordinato*, in *Riv. inf. mal. prof.*, 2001, n. 3, I, pp. 515 ss., che, configurando l'art. 59, co. 19, l. n. 449/1997, quale norma derogatoria, ritiene che lo stesso non possa trovare applicazione oltre il caso specificamente previsto e che, pertanto, debba esserne esclusa l'applicazione ai lavoratori parasubordinati. Si v., inoltre, R. PESSI, *Prime considerazioni sull'estensione della tutela per gli infortuni e le malattie professionali ai lavoratori parasubordinati ad opera del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38*, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1999, n. 6, pp. 969 ss. e P. BOER, *La tutela previdenziale del lavoro a progetto*, in *Riv. dir. sic. soc.*, 2005, pp. 101 ss.

<sup>44</sup> Circ. Inps n. 95-*bis*/2006. Si v., inoltre, il mess. Inps n. 12768/2007.

<sup>45</sup> G. CANAVESI, *Effettività della tutela previdenziale*, cit., p. 57.

considerate le numerose differenze esistenti tra i diversi soggetti assicurati alla Gestione separata<sup>46</sup>.

Si è, quindi, in presenza di un contrasto nelle prassi dei due enti che ha portato a una differenziazione del trattamento riservato ai collaboratori coordinati e continuativi della cui corrispondenza ai principi fondamentali del sistema previdenziale è almeno lecito dubitare<sup>47</sup>.

### 2.2.2. L'apertura da parte della giurisprudenza di merito

Il mancato riconoscimento delle prestazioni previdenziali a causa dell'inadempimento contributivo del committente ha generato un copioso contenzioso nei confronti dell'Inps. Le richieste di applicazione del principio di automaticità da parte di collaboratori coordinati e continuativi e di lavoratori a progetto<sup>48</sup> avanzate nell'ambito di tali giudizi sono state, generalmente, accolte da parte della giurisprudenza di merito<sup>49</sup>, anche se non sono mancate

<sup>46</sup> Sono tenuti all'iscrizione alla Gestione separata i liberi professionisti senza cassa previdenziale, i collaboratori coordinati e continuativi (anche del settore sportivo dilettantistico), i titolari di cariche sociali e i componenti di collegi e commissioni, gli spedizionieri doganali non dipendenti, gli assegnisti di ricerca, i dottorandi di ricerca con borsa, gli amministratori locali, i venditori a domicilio e i lavoratori autonomi occasionali con reddito superiore a cinquemila euro annui, i medici con contratto di formazione specialistica, i prestatori di lavoro occasionale accessorio, nonché i magistrati onorari confermati non esclusivisti.

<sup>47</sup> G. CANAVESI, *Effettività della tutela previdenziale*, cit., p. 58.

<sup>48</sup> L'inapplicabilità del principio di automaticità delle prestazioni non sembrerebbe, invece, riguardare le collaborazioni etero-organizzate di cui all'art. 2, d.lgs. n. 81/2015 considerato che, nella "disciplina del rapporto di lavoro subordinato" che la disposizione estende a tale tipologia di collaboratori dovrebbe rientrare anche la disciplina previdenziale. L'applicabilità alle collaborazioni etero-organizzate anche della disciplina previdenziale del lavoro subordinato è affermata dalla giurisprudenza più recente (si v. Trib. Milano n. 3239/2023, Trib. Milano, n. 3237/2023, Trib. Roma n. 3624/2023, Trib. Perugia, n. 60/2023), nonché dalla prassi amministrativa (si v. la circ. del Ministero del Lavoro n. 3/2016 secondo cui "La formulazione utilizzata dal Legislatore, di per sé generica, lascia intendere l'applicazione di qualsivoglia istituto, legale o contrattuale (ad esempio, trattamento retributivo, orario di lavoro, inquadramento previdenziale, tutele avverso i licenziamenti illegittimi ecc.), normalmente applicabile in forza di un rapporto di lavoro subordinato", richiamata dalla successiva circ. Inl n. 7/2020, nonché la recente circ. del Ministero del Lavoro n. 9/2025 che precisa che "il richiamo dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 81/2015, laddove fa riferimento all'applicazione della 'disciplina del rapporto di lavoro subordinato', concepisce tale rinvio nella sua interezza e non si rintracciano motivi per escludere da tale applicazione la disciplina di tipo previdenziale"). L'estensione della disciplina previdenziale del lavoro subordinato alle collaborazioni etero-organizzate risulta, invece, più dibattuta nell'ambito della dottrina. Sul tema si v. A. ANDREONI, *La nuova disciplina per i collaboratori etero-organizzati: prime osservazioni*, in *Riv. dir. sic. soc.*, 2015, pp. 739 ss., G. CAVALLINI, *La tutela previdenziale delle collaborazioni organizzate dal committente*, in *Labour & Law Issues*, 2020, n. 2, pp. 3 ss., R. CASILLO, *Il rapporto previdenziale dei collaboratori etero-organizzati*, in *Dir. lav. merc.*, 2022, 1, pp. 89 ss., M. CINELLI - P. PARISELLA, *Ciclofattorini e previdenza sociale dopo la legge 128/2019: riflessioni alla luce della recente giurisprudenza*, in *Mass. giur. lav.*, 2020, n. straord., pp. 57 ss., G. LUDOVICO-A. TURSI, *La tutela previdenziale dei rider*, in *Riv. dir. sic. soc.*, 2024, n. 1, pp. 21 ss., A. SGROI, *La tutela previdenziale delle collaborazioni organizzate dal committente*, in *Riv. giur. lav.*, 2016, n. 1, I, pp. 104 ss., M. SQUEGLIA, *Sulla tutela previdenziale dei collaboratori etero-organizzati e dei rider: a proposito delle due sentenze del Tribunale di Milano*, in *Dir. rel. ind.*, 2024, n. 1, pp. 111 ss., P. TOSI-E. PUCETTI, *La disciplina previdenziale delle collaborazioni "etero-organizzate"*, in *Lav. dir. eur.*, 2024, n. 4, pp. 1 ss.

<sup>49</sup> Si v. Trib. Latina 22/09/2011, Trib. Bergamo n. 941/2013 con note di G. CANAVESI, *L'automaticità delle prestazioni previdenziali*, cit., pp. 439 ss., M. D'ONGHIA, *Automaticità delle prestazioni*, cit., pp. 1116 ss., C.A. NICOLINI, *Ma davvero i collaboratori*, cit., pp. 285 ss., V. NUZZO, *Il principio di automaticità*, cit., pp. 757 ss. e F. OLIVELLI, *Sull'applicabilità del principio di automaticità delle prestazioni anche ai collaboratori a progetto*, in *Giur. it.*, 2014, 12, pp. 2805 ss., C. App. Torino n. 618/2014, con nota di G. BONANOMI, *Automaticità delle prestazioni e rapporti di collaborazione a progetto. Prospettive de jure condendo*, in *Riv. giur. lav.*, 2014, n. 4,

sentenze di senso contrario<sup>50</sup>. Le decisioni favorevoli all'applicabilità dell'automatismo delle prestazioni hanno anche ricevuto un'accoglienza tendenzialmente positiva da parte della dottrina<sup>51</sup> sul presupposto che la struttura dell'obbligazione contributiva dei collaboratori coordinati e continuativi è, se non identica, quanto meno sostanzialmente sovrapponibile a quella propria e tipica del lavoro subordinato, dovendo, pertanto, essere assimilata a quest'ultima anche sul piano degli strumenti di garanzia dell'effettività della tutela<sup>52</sup>.

### 2.2.3. L'applicabilità negata dalla Suprema Corte.

Nonostante le aperture da parte della giurisprudenza di merito, la Corte di Cassazione<sup>53</sup> ha adottato una posizione diametralmente opposta e – ritenendo addirittura che manchi in radice il presupposto di operatività di tale strumento di tutela, ossia l'esclusiva responsabilità del committente per il debito contributivo<sup>54</sup> – ha escluso la possibilità di estendere il principio di automaticità delle prestazioni oltre l'area del lavoro subordinato e, in particolare, alle collaborazioni coordinate e continuative (anche a progetto).

La sentenza è stata oggetto di numerose critiche tanto che il percorso argomentativo seguito dalla Suprema Corte è stato definito come del tutto inedito e spiazzante, improntato ad uno stile piuttosto assertivo e apodittico, avulso dal dato letterale e sistematico e basato su premesse fallaci<sup>55</sup>, in quanto contrastante con l'opinione, mai revocata in dubbio, che

---

II, pp. 690 ss., Corte app. Milano n. 635/2015, con nota di C. FABBRIZIO, *Ancora sull'estensione del principio di automaticità delle prestazioni ai lavoratori parasubordinati*, in *Riv. dir. sic. soc.*, 2015, n. 4, pp. 835 ss. (che conferma Trib. Milano, n. 1906/2014), Corte app. Milano n. 1136/2015, Corte app. Milano n. 32/2017, Trib. Monza n. 385/2017, Trib. Rovereto, 20/09/2018, con nota di R. DI MEO, *Automaticità delle prestazioni ai lavoratori parasubordinati: ancora un contributo dalla giurisprudenza*, in *Riv. giur. lav.*, 2019, n. 2, II, pp. 344 ss., Corte app. Roma n. 336/2019 e Corte app. Trento n. 79/2019.

<sup>50</sup> Escludono l'applicabilità del principio di automaticità delle prestazioni ai collaboratori coordinati e continuativi Corte app. Brescia n. 267/2014 (che ha riformato Trib. Bergamo n. 941/2013), con nota di G. BONANOMI, *Automaticità delle prestazioni*, cit., pp. 690 ss., e Trib. Roma n. 1420/2017. Si v., inoltre, con riferimento a Enasarco, Cass. n. 6911/2000, Cass. n. 8201/1995, Cass. n. 1434/1993 e Cass. n. 5368/1983.

<sup>51</sup> In senso critico si v. C.A. NICOLINI, *Ma davvero i collaboratori*, cit., pp. 285 ss. che, pur esprimendo dubbi sulla perdurante differenza di trattamento esistente tra lavoratori subordinati e parasubordinati e ammettendo l'esistenza di una condizione socio-economica comparabile che può esporre i collaboratori coordinati e continuativi al rischio di trovarsi di fatto impotenti di fronte all'eventuale inadempimento contributivo del committente con *vulnus* del principio di effettività della tutela pensionistica e del principio di uguaglianza, esclude che il problema possa essere risolto in via interpretativa, indicando la necessità di un intervento legislativo o della remissione della questione alla Corte Costituzionale, nonché C. FABBRIZIO, *Ancora sull'estensione*, cit. p. 835 ss.

<sup>52</sup> S. GIUBBONI, *Automaticità delle prestazioni previdenziali e lavoro autonomo*, in *WP CSDLE "Massimo D'Antona"*, 2024, n. 488, p. 5.

<sup>53</sup> Cass. n. 11430 e n. 11431/2021, con note di A. ANDREONI, *Collaboratori coordinati e continuativi e (negata) automaticità delle prestazioni previdenziali*, in *Riv. dir. sic. soc.*, 2022, n. 1, pp. 171 ss., G. CANAVESI, *Manca il presupposto?*, cit., pp. 2424 ss. e R. RIVERSO, *Il principio di automaticità*, cit., pp. 534 ss.

<sup>54</sup> Tale orientamento appare essersi ormai consolidato nella giurisprudenza successiva. Si v. Cass. n. 8789/2022, con nota di M. VOLPES, *Il principio di automaticità delle prestazioni è veramente inapplicabile al lavoro parasubordinato?*, in *Mass. giur. lav.*, 2022, 4, pp. 963 ss., Cass. n. 13412/2022, Cass. n. 24753/2022, Cass. n. 35162/2023, Cass. ord. n. 30474/2024, Cass. ord. n. 31303/2024, Cass. ord. n. 7019/2025 e Cass. ord. n. 7250/2025. Nella giurisprudenza di merito, si v. Corte app. Bologna n. 74/2022 e Corte app. Torino n. 21/2022.

<sup>55</sup> S. GIUBBONI, *Automaticità delle prestazioni*, cit., pp. 7 e 10.

l'obbligo del pagamento dei contributi sia in capo esclusivamente al committente<sup>56</sup>. In particolare la Corte di Cassazione afferma che il collaboratore, in forza dell'art. 2 co. 30, l. n. 335/1995, è debitore e personalmente obbligato al pagamento della contribuzione, almeno per il terzo a suo carico. Tale parte verrebbe versata dal committente in forza di una delegazione di pagamento con effetto liberatorio per il collaboratore<sup>57</sup>.

La configurazione del pagamento ad opera del committente quale delegazione di pagamento discenderebbe, secondo la Suprema Corte, dalla circostanza che la stessa è prevista dal d.m. n. 281/1996, ossia da una fonte secondaria che non può derogare alla legge<sup>58</sup>. La restante quota dei due terzi della contribuzione verrebbe, invece, posta in capo al committente in forza di un acollo privativo *ex lege*<sup>59</sup>, ossia di un istituto del tutto inedito per il diritto previdenziale. Tali meccanismi avrebbero la finalità di semplificare le modalità di riscossione, senza che possano mutare i soggetti passivi.

Dopo aver posto l'obbligazione contributiva in capo (almeno in parte) al collaboratore, la Corte di Cassazione si spinge oltre, affermando che quest'ultimo potrebbe anche sostituirsi al committente nel versamento dei contributi, e ciò anche per la quota gravante su quest'ultimo<sup>60</sup>. Nello specifico, la Suprema Corte afferma che il collaboratore potrebbe rinunciare all'effetto liberatorio dell'acollo privativo *ex lege* in capo al committente in forza

<sup>56</sup> In questo senso G. CANAVESI, *Manca il presupposto?*, cit., p. 2424, che parla di interpretazione formalistica dei dati normativi (p. 2428)

<sup>57</sup> Secondo la Suprema Corte – che a fondamento di tale ricostruzione richiama alcuni suoi precedenti (Cass. n. 13936/2002 e Cass. n. 12855/1995) – nel lavoro subordinato la rivalsa operata dal datore di lavoro nei confronti del lavoratore subordinato non costituirebbe adempimento *pro quota* ma sarebbe, invece, una potestà accordata dalla legge nell'ambito del rapporto di lavoro che non priva le somme trattenute della loro natura strettamente retributiva. M. CINELLI, *Sull'azionabilità dell'interesse*, cit., p. 193, segnala che, ai sensi dell'art. 19, l. n. 218/1952, anche il lavoratore subordinato (prima dello scadere del termine di versamento) è soggetto coobbligato al pagamento della contribuzione previdenziale. D. MESITI, *Sull'ambito soggettivo del principio di automatismo delle prestazioni*, in *Riv. dir. sic. soc.*, 2021, n. 3, p. 658, ritiene che la somma versata dal committente e corrispondente ad un terzo della contribuzione, in quanto trattenuta sul compenso pattuito per la prestazione resa dal collaboratore, dovrebbe conservare tale natura anche per tutte le eventuali successive vicende che la dovessero interessare.

<sup>58</sup> A. ANDREONI, *Collaboratori coordinati e continuativi*, cit., p. 178, evidenzia come sia già l'art. 2, co. 30, l. n. 335/1995 a stabilire il riparto, rimandando al d.m. n. 281/1996 solo le modalità di versamento. Nello stesso senso G. CANAVESI, *Manca il presupposto?*, cit., p. 2424. A fronte di ciò, R. RIVERSO, *Il principio di automaticità*, cit., p. 542, mette in luce come il rapporto che la sentenza instaura tra fonte primaria e secondaria conduce alla disapplicazione della legge prima ancora che del regolamento.

<sup>59</sup> Secondo A. ANDREONI, *Collaboratori coordinati e continuativi*, cit., p. 179, quella del committente per la sua parte sarebbe un'obbligazione propria. Contesta la ricostruzione della Suprema Corte anche R. RIVERSO, *Il principio di automaticità*, cit., pp. 543-544, secondo cui di acollo non sembra potersi parlare, in quanto l'acollo è caratterizzato dall'assunzione per conto proprio dell'obbligo di pagare il debito altrui e pertanto non è ravvisabile un acollo ove tale pagamento avvenga per conto del soggetto originariamente obbligato. Ai fini dell'acollo privativo ai sensi dell'art. 1273 c.c., inoltre, occorrerebbe l'adesione del creditore e sarebbe, comunque, necessaria la liberazione del debitore originario. In assenza, il debitore originario rimane obbligato in solido con il terzo e, quindi, si parla di acollo cumulativo. Inoltre, se si trattasse di acollo privativo *ex lege* l'obbligazione del debitore originario (il collaboratore) dovrebbe estinguersi al momento dell'acollo (da parte del committente) e non potrebbe rivivere volontariamente nei confronti del creditore (l'Inps) attraverso l'istituto della remissione del debito. La remissione dovrebbe, infatti, essere effettuata da quest'ultimo, mentre l'acollo si muove sul lato passivo dell'obbligazione.

<sup>60</sup> Tale affermazione è contestata da A. ANDREONI, *Collaboratori coordinati e continuativi*, cit., p. 180, che mette in luce anche come il collaboratore non potrebbe ripetere a suo favore l'eventuale contribuzione indebita.

della previsione di cui all'art. 1236 cod. civ. in materia di remissione del debito che il Collegio – anche attraverso un richiamo agli artt. 1208 e 1180 co. 2 cod. civ. – qualifica come applicazione di un principio generale di tutela del debitore all'adempimento personale e alla liberazione mediante adempimento. Rinuncia che dovrebbe essere rivolta all'Inps entro un congruo termine, che viene individuato in quello di prescrizione della contribuzione<sup>61</sup> e a fronte della quale il collaboratore potrebbe eventualmente rivalersi nei confronti del committente inadempiente.

La differente struttura dell'obbligazione contributiva escluderebbe, a parere della Suprema Corte, ogni possibile equiparazione con il lavoro subordinato. A fronte di ciò, a differenza di quanto accade per il lavoro dipendente, non si porrebbe nemmeno il problema di impedire che il rapporto previdenziale resti vulnerato per il fatto del committente. Tale circostanza si potrebbe, infatti, verificare solo qualora quest'ultimo fosse l'unico debitore dei contributi e al collaboratore non fosse concesso di pagarli in sua vece.

Secondo la Corte di Cassazione, inoltre, deporrebbero per l'esclusione dell'applicabilità del principio di automaticità anche la circostanza che l'art. 2, l. n. 335/1995 pone l'onere dell'iscrizione alla gestione separata in capo al collaboratore (co. 26)<sup>62</sup> e il fatto che quest'ultimo abbia diritto all'accREDITAMENTO dei contributi soltanto ove abbia versato un importo pari al minimale di reddito (co. 29)<sup>63</sup>, con riferimento al quale viene richiamata la disciplina delle gestioni previdenziali di artigiani ed esercenti attività commerciali.

La ricostruzione dei rapporti tra collaboratore e committente effettuata dalla Suprema Corte<sup>64</sup> non è, però, per nulla condivisibile in quanto, da un lato, opera una decostruzione privatistica dell'obbligazione contributiva in contrasto con la natura pubblicistica e la dimensione collettiva degli interessi e dei bisogni di tutela sottostanti<sup>65</sup> e, dall'altro, si scontra con la realtà dei fatti: Inps richiede il versamento della contribuzione al committente e non al collaboratore che, alla luce delle istruzioni operative dell'ente previdenziale non potrebbe, nemmeno volendo, sostituirsi al committente nel versamento<sup>66</sup>.

<sup>61</sup> G. CANAVESI, *Manca il presupposto?*, cit., p. 2429, segnala la sostanziale inutilità del meccanismo di cui all'art. 1236 c.c. considerato che il collaboratore potrebbe denunciare all'ente previdenziale l'omissione contributiva entro il termine di prescrizione senza dover rinunciare all'effetto liberatorio dell'accollo privativo *ex lege*, lasciando la responsabilità del pagamento in capo al committente.

<sup>62</sup> Al riguardo S. DAL MASO, *Inapplicabilità del principio*, cit., p. 791, segnala che l'obbligo previdenziale sorge *ex lege* con la costituzione fattuale del rapporto a prescindere da ogni comunicazione all'ente previdenziale. Nello stesso senso M. CINELLI, *Sull'azionabilità dell'interesse*, cit., p. 191, che esclude l'esigenza di atti autoritativi o negoziali.

<sup>63</sup> Già F. OLIVELLI, *Sull'applicabilità del principio*, cit., p. 2807, nota 7, aveva segnalato che la circostanza che Inps utilizzi il minimale di reddito imponibile previsto per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali quale parametro per i collaboratori avrebbe potuto far ipotizzare che fosse la legge stessa ad assimilare i collaboratori ai lavoratori autonomi. A. ANDREONI, *Collaboratori coordinati e continuativi*, cit., p. 180, segnala, invece, come nessuno abbia mai dubitato dell'applicabilità dell'automaticità delle prestazioni al lavoro subordinato nonostante sia previsto anche per questo un minimale, anche se per l'accREDITO della settimana (art. 7, d.l. n. 463/1983).

<sup>64</sup> R. RIVERSO, *L'azzeramento della tutela della posizione contributiva del lavoratore nella recente giurisprudenza di legittimità*, in *Lav. giur.*, 2023, n. 2, p. 115, la descrive come "una apparente operazione di cosmesi giuridica che ha finito tuttavia per costituire come debitore lo stesso lavoratore beneficiario dei contributi, manipolando il contenuto effettivo della normativa".

<sup>65</sup> S. GIUBBONI, *Automaticità delle prestazioni*, cit. p. 10.

### 3. La costituzione della rendita vitalizia e il risarcimento del danno

Affinché operi il principio di automaticità, l'art. 40, l. n. 153/1969, richiede che l'obbligazione contributiva non si sia ancora prescritta. La tutela prevista dall'art. 2116 cod. civ. può, quindi, trovare applicazione solo nella misura in cui la contribuzione rimane ancora esigibile da parte dell'ente previdenziale.

Qualora i contributi risultino prescritti e non possa operare il principio di automaticità, l'assicurato può agire nei confronti del datore di lavoro per ottenere il risarcimento del danno in forma generica ai sensi dell'art. 2116 co. 2 cod. civ. ovvero in forma specifica *ex art.* 13, l. n. 1338/1962. Tale ultima disposizione riconosce al datore di lavoro – qualora l'Inps abbia rifiutato le prestazioni o le abbia concesse in misura inferiore a causa di omessa o irregolare contribuzione – la possibilità di costituire una rendita vitalizia a favore del lavoratore mediante il versamento della relativa riserva matematica. Tale facoltà – volta a realizzare il medesimo effetto dell'ormai non più possibile adempimento dell'obbligo contributivo – è concessa, in caso di inerzia del datore di lavoro, direttamente al soggetto interessato, salvo il diritto di quest'ultimo di agire in restituzione nei confronti del datore di lavoro.

Per ottenere la rendita, il lavoratore dovrà agire in giudizio nei confronti del soggetto obbligato al versamento, nonché dell'Inps<sup>67</sup>, entro dieci anni dal termine di prescrizione del singolo credito contributivo vantato dall'ente previdenziale, senza che rilevi la conoscenza o meno da parte del lavoratore dell'omissione contributiva<sup>68</sup>.

<sup>66</sup> G. CANAVESI, *Manca il presupposto?*, cit., p. 2429, segnala il tratto formalistico della decisione mettendo in luce come tale possibilità non sia nemmeno contemplata dalla prassi dell'Inps. Nello stesso senso S. DAL MASO, *Inapplicabilità del principio di automaticità delle prestazioni agli iscritti alla gestione separata INPS*, in *Lavoro e prev. oggi*, 2022, n. 11/12, p. 792, che segnala come la qualificazione come accollo privativo sia sostanzialmente impraticabile nei confronti dell'Inps, essendo il collaboratore completamente estraneo al sistema di gestione dei flussi contributivi dell'ente previdenziale. Sistema che, peraltro, nemmeno contempla il pagamento diretto da parte del collaboratore. Si v., in particolare, la circ. Inps n. 24/2024 che “ricorda che l'obbligo del versamento dei contributi è in capo all'azienda committente”, nonché la circ. Inps n. 108/2013 in cui i committenti sono equiparati ai datori di lavoro ai fini della rateazione dei contributi. Si v., inoltre la circ. Inps n. 42/2016 che, con riferimento all'estensione, operata dall'art. 64-ter, d.lgs. n. 151/2001, del principio di automaticità delle prestazioni alle indennità di maternità e paternità ha precisato che “queste nuove disposizioni si applicano in favore delle lavoratrici e dei lavoratori ‘parasubordinati’, in quanto non sono responsabili dell'adempimento dell'obbligazione contributiva”.

<sup>67</sup> Si v. Cass. Sez. Un. n. 3678/2009 (con nota di A. RAFFI, *Per un “giusto processo”: un revirement delle Sezioni Unite sulla costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 della l. n. 1338/1962*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2009, n. 3, III, pp. 750 ss. e di T. ERBOLI, *Danno pensionistico e risarcimento in forma specifica: chiarimenti delle Sezioni Unite*, in *Arg. dir. lav.*, 2009, n. 4/5, pp. 1102 ss.) che, configurando una ipotesi di litisconsorzio necessario, fa salvo il solo caso in cui sia il lavoratore stesso a versare la riserva matematica surrogandosi al datore di lavoro e azionando il diritto alla restituzione della somma corrisposta all'ente previdenziale. L. IERO, *Tutela della posizione contributiva e litisconsorzio necessario*, in *Lav. giur.*, 2022, n. 10, p. 953, segnala che la necessaria presenza di lavoratore, datore di lavoro ed ente previdenziale è legata alla peculiare natura dell'azione di cui all'art. 13 co. 5, l. n. 1338/1962, in cui il lavoratore (legittimato straordinario) è eccezionalmente abilitato a surrogarsi nell'azione del datore di lavoro, effettivo titolare del diritto (legittimato ordinario).

<sup>68</sup> Il precedente contrasto giurisprudenziale è stato composto da Cass. Sez. Un. n. 21302/2017. Si v., però, l'ordinanza interlocutoria n. 13229/2024 con cui la questione è stata rinviata alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione chiedendo di ancorare la decorrenza del termine di prescrizione della domanda di rendita vitalizia non alla prescrizione dei contributi, bensì “alla stessa data in cui matura il danno di cui all'art. 2116 co. 2 c.c., ossia al momento in cui, verificatosi l'evento protetto, l'ente previdenziale non è tenuto al pagamento della

Ad ogni modo, ottenuta l'eventuale condanna del datore di lavoro alla costituzione della rendita, il lavoratore/collaboratore perde ogni possibilità di agire, divenendo l'Inps l'unico soggetto legittimato al recupero dei contributi. Recupero che potrebbe essere impedito dall'insolvenza del datore di lavoro o dall'inerzia dell'ente previdenziale.

Per ovviare a tale rischio, il lavoratore potrebbe costituire esso stesso la rendita, rifacendosi, poi, sul datore di lavoro. La percorribilità di tale opzione è, però, condizionata dalla effettiva possibilità del lavoratore di sostenere economicamente lo sforzo richiesto per anticipare la riserva matematica necessaria alla costituzione della rendita<sup>69</sup>. Anche in tale ipotesi potrebbe, comunque, porsi un problema di non solvibilità del datore di lavoro, con conseguente impossibilità di recupero delle somme versate dal lavoratore.

In alternativa alla costituzione della rendita, il lavoratore potrebbe ottenere il risarcimento del danno. Tale risarcimento potrà, però, essere conseguito solo al perfezionamento del diritto alla prestazione previdenziale. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, solo in quel momento il danno si può considerare effettivamente prodotto<sup>70</sup>.

Prima di ciò, il danno sarà solo potenziale e, quindi, il lavoratore pur potendo agire in giudizio – senza che sia richiesto il litisconsorzio con l'ente previdenziale – potrà ottenere esclusivamente una condanna generica, rinviando la liquidazione del *quantum* al raggiungimento (che potrebbe anche non arrivare mai) dei requisiti pensionistici. L'accertamento della misura del danno viene, quindi, rinviata ad un momento anche notevolmente lontano nel tempo, con conseguente maggiore rischio di solvibilità e, prima ancora, di reperibilità del datore di lavoro<sup>71</sup>.

### 3.1. L'estensione alle collaborazioni coordinate e continuative

Il diritto al risarcimento del danno per equivalente e l'azione volta alla costituzione della rendita vitalizia hanno trovato spazio anche oltre l'ambito del lavoro subordinato. Nello specifico, la l. n. 463/1959, estendendo l'Ago agli artigiani e ai familiari loro coadiuvanti, ha previsto, per la parte non espressamente regolata, un rinvio alle disposizioni dettate per i lavoratori subordinati dal r.d.l. n. 1827/1935. In questo richiamo generale, secondo la sentenza n. 18/1995 della Corte Costituzionale<sup>72</sup>, non può che essere compreso anche l'art.

prestazione pensionistica [o è tenuto a pagarla in misura inferiore] in conseguenza dell'omissione contributiva”.

<sup>69</sup> R. RIVERSO, *L'azzeramento della tutela*, cit., p. 119. Nello stesso senso M. CINELLI, *Sull'azionabilità dell'interesse*, cit., p. 187, che parla di “onerosità dell'opzione per la rendita”.

<sup>70</sup> In questo senso, ed esempio, Cass. ord. n. 15947/2021, con nota di L. TORSELLO, *Riflessioni sul diritto all'integrità contributiva*, in *Lav. giur.*, 2021, n. 12, 1136 ss.

<sup>71</sup> A. DE MATTEIS, *Le tutele del lavoratore contro l'omissione contributiva*, in *Riv. dir. sic. soc.*, 2024, n. 2, p. 264, parla de “la fantomatica azione risarcitoria verso il datore di lavoro”. Analogamente M. CINELLI, *Sull'azionabilità dell'interesse*, cit., p. 188, che segnala come l'azione risarcitoria sia condizionata “da circostanze esterne e incontrollabili, come lo stato patrimoniale del datore di lavoro debitore, o la prosecuzione dell'attività da parte del medesimo”.

<sup>72</sup> Su cui si v. la nota di V.M. MARINELLI, *La Corte Costituzionale estende il riscatto dei contributi prescritti anche ai collaboratori dell'artigiano*, in *Dir. lav.*, 1995, II, pp. 327 ss., confermata da Corte cost. ord. n. 21/2001. Si v. inoltre, Cass. n. 8089/2001 e Cass. n. 8112/1999, nonché, con riferimento ai collaboratori familiari dell'impresa agricola/componenti il nucleo familiare del coltivatore diretto, si v. Cass. n. 10057/2004, Cass. n. 12149/2003 e Cass. n. 14393/2000 (con nota di A. FONTANA, *Dopo i familiari dell'artigiano quelli del coltivatore diretto: la giurisprudenza continua ad ampliare la sfera di applicazione dell'art. 13, l. 12 agosto 1962, n. 1338*, in *Dir. giur. agr.*, 2001, n. 6, pp. 384 ss.). Cass. n. 5357/1991, aveva già esteso tale possibilità ai

13, l. n. 1338/1962, che, per non porsi in contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost., deve essere interpretato equiparando, ai fini previdenziali, i coadiuvanti familiari ai lavoratori subordinati. Ciò in ragione del fatto che, pur non essendo lavoratori subordinati, i contributi da loro dovuti sono corrisposti da un soggetto differente<sup>73</sup>.

La sentenza – attraverso un’interpretazione estensiva fondata sulla *ratio legis* e giustificata da un giudizio di meritevolezza del medesimo trattamento a prescindere dalla somiglianza al caso previsto – ha, quindi, esteso l’ambito operativo della disposizione sulla costituzione della rendita vitalizia, attribuendo un beneficio a una classe di soggetti precedentemente esclusi ma che, in virtù del principio di uguaglianza contenuto nell’art. 3 Cost., avrebbe dovuto, invece, godere.

La Corte Costituzionale ha, pertanto, operato nient’altro che una lettura tra le righe di quella specificazione che un Legislatore meno frettoloso avrebbe opportunamente menzionato<sup>74</sup>, rinvenendone il fondamento nella generalità e astrattezza delle disposizioni di cui all’art. 13, l. n. 1338/1962 che ne consentono l’applicazione a tutte le categorie di lavoratori che non hanno una posizione attiva nel determinismo contributivo<sup>75</sup>.

Allo stesso modo, la giurisprudenza della Suprema Corte (*supra* §2.2.3.), pur escludendo l’applicazione del principio di automaticità delle prestazioni in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, ammette l’applicabilità delle disposizioni in materia di risarcimento del danno per equivalente, nonché l’azione volta alla costituzione della rendita vitalizia.

Nel fare ciò, la Corte di Cassazione, con quella che è stata definita una discrasia logica insuperabile, attribuisce una differente rilevanza al medesimo fatto a seconda del comma dell’art. 2116 cod. civ. preso in considerazione<sup>76</sup>. Sennonché, sul piano della collocazione sistematica e della *ratio legis* non è rilevabile alcunché che valga a differenziare la previsione del co. 1 dell’art. 2116 cod. civ. da quelle del co. 2 della medesima disposizione e dell’art. 13,

---

lavoratori disoccupati ammessi al lavoro nei cantieri scuola ritenendoli assimilabili ai lavoratori dipendenti.

<sup>73</sup> Si v. anche la circ. Inps n. 101/2010 secondo cui “Si ritiene, pertanto, che la facoltà di costituzione di rendita vitalizia sia estensibile a tutti coloro che, essendo soggetti al regime di assicurazione obbligatoria nella Gestione Separata di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, non siano però obbligati al versamento diretto della contribuzione, essendo la propria quota trattenuta dal committente/associante e versata direttamente da quest’ultimo ... Viceversa, il beneficio non potrà essere concesso, analogamente a quanto previsto per i titolari d’impresa, ove il destinatario della tutela previdenziale sia tenuto personalmente al versamento contributivo, come accade per i professionisti senza cassa”. Con risposta ad interpello n. 7/2015, il Ministero del Lavoro ha, invece, escluso l’applicazione del principio di automaticità alle prestazioni di maternità dei coadiuvanti familiari dell’imprenditore.

<sup>74</sup> V.M. MARINELLI, *La Corte Costituzionale estende*, cit., p. 335.

<sup>75</sup> C.A. NICOLINI, *Ma davvero i collaboratori*, cit., pp. 291-292, ritiene, invece, che la previsione di cui all’art. 2116 co. 2 c.c. sia ripetitiva dell’art. 1218 cod. civ, costituendo applicazione dei principi generali di imputabilità della responsabilità per danni in capo a colui che, non adempiendo all’obbligo contributivo, ha pregiudicato la tutela previdenziale del soggetto protetto. Sulla base dell’art. 1218 c.c. la giurisprudenza (Cass. n. 3774/2004, Cass. n. 1434/1993 e Cass. n. 619/1985, con nota di C. ZOLI, *Sulla responsabilità dei consorzi agrari per la mancata predisposizione della tutela previdenziale per gli agenti e i rappresentanti*, in *Riv. it. dir. lav.*, 1985, n. 3, II, pp. 543 ss.) ha riconosciuto agli agenti di commercio il diritto al risarcimento del danno per il mancato versamento della contribuzione ad Enasarco da parte del proponente.

<sup>76</sup> D. MESITI, *Sull’ambito soggettivo*, cit., p. 661.

l. n. 1338/1962<sup>77</sup>. Tra le stesse sussiste, anzi, un rapporto di complementarità e congruità funzionale<sup>78</sup>, considerato che gli strumenti previsti dal co. 2 sono diretti, proprio, a rimediare ai difetti di funzionamento del co. 1 e del principio di automaticità<sup>79</sup>.

Conseguentemente, è stato evidenziato che la confusione logica del ragionamento raggiunge il suo apice quando la Suprema Corte cerca di porre rimedio ai possibili danni causati dalla sua interpretazione volta ad escludere il principio di automaticità<sup>80</sup>. Appare, infatti, incomprensibile l'estensione ai collaboratori coordinati e continuativi della possibilità di costituire la rendita vitalizia e di ottenere dal datore di lavoro il risarcimento del danno<sup>81</sup>, ma non del principio di automaticità delle prestazioni.

La reale ragione scriminante sembrerebbe null'altro che la necessità di evitare un aggravio di costi per l'Inps<sup>82</sup> e per la collettività. I rimedi previsti dell'art. 13, l. n. 1338/1962 e dal co. 2 dell'art. 2116 cod. civ., infatti, non richiedono alcun esborso economico da parte dell'ente previdenziale, a differenza di quanto accadrebbe con il riconoscimento dell'applicabilità del principio di automaticità.

#### **4. La giurisprudenza sui rimedi esperibili dal lavoratore/collaboratore.**

Le preoccupazioni della Suprema Corte in merito alla sostenibilità economica sembrano, peraltro, riguardare molte delle pronunce recentemente assunte in materia previdenziale. In particolare, nella giurisprudenza di legittimità si sta facendo largo una posizione alquanto restrittiva rispetto ai rimedi esperibili dagli assicurati a tutela dell'integrità della propria posizione contributiva<sup>83</sup>.

##### **4.1. Termini di prescrizione e (assenza di) legittimazione al recupero della contribuzione**

Considerato che l'automaticità delle prestazioni richiede che i contributi risultino ancora esigibili, la disciplina della prescrizione assume una notevole rilevanza ai fini della

<sup>77</sup> A. ANDREONI, *Collaboratori coordinati e continuativi*, cit., p. 182.

<sup>78</sup> S. DAL MASO, *Inapplicabilità del principio*, cit., p. 796.

<sup>79</sup> S. GIUBBONI, *Automaticità delle prestazioni*, cit., p. 9.

<sup>80</sup> D. MESITI, *Sull'ambito soggettivo*, cit., p. 659.

<sup>81</sup> R. RIVERSO, *Il principio di automaticità*, cit., p. 544, mette in luce come non risulti comprensibile quali danni possano verificarsi considerato che il lavoratore potrebbe sempre sostituirsi al committente nel versamento della contribuzione, né quale responsabilità del committente possa esserci se non è quest'ultimo il soggetto obbligato al pagamento. Al riguardo, M. VOPES, *Il principio di automaticità*, cit., p. 974, segnala che non si comprende nemmeno quale sarebbe il titolo della rivalsa nei confronti del committente, ove il collaboratore sia da ritenere l'unico soggetto obbligato al pagamento.

<sup>82</sup> M. D'ONGHIA, *Automaticità delle prestazioni*, cit., p. 1116. Nello stesso senso anche da G. CANAVESI, *Manca il presupposto?*, cit., p. 2427. S. DAL MASO, *Inapplicabilità del principio*, cit., p. 788, ritiene che l'applicazione del principio di automaticità delle prestazioni ai collaboratori coordinati e continuativi avrebbe significative conseguenze sull'equilibrio finanziario dello Stato e sulla sostenibilità del sistema previdenziale e, per questo, richiederebbe un'adeguata copertura finanziaria. A fronte di ciò, a parere dello stesso, la scelta del Legislatore di non estendere l'ambito di applicazione dell'automatismo, per quanto opinabile dal punto di vista dell'equità sostanziale e della giustizia sociale, non sarebbe censurabile dal punto di vista costituzionale.

<sup>83</sup> Sui rimedi esperibili dal lavoratore, si v. S.P. EMILIANI, *Inadempimento dell'obbligo contributivo e azioni del lavoratore*, in G. AMOROSO-V. DI CERBO-A. MARESCA (a cura di), *Previdenza, assistenza e sicurezza sociale*, Giuffrè, Milano, 2024, pp. 530 ss.

possibilità per il lavoratore di tutelare la propria posizione previdenziale. Operando come fattore limitativo dell'operatività del principio di automaticità, infatti, la prescrizione può incidere sul *quantum* (e in determinati casi anche sull'*an*) del trattamento previdenziale<sup>84</sup>.

Il regime legale della prescrizione in materia previdenziale si atteggia in modo differente rispetto alla materia civile, essendo caratterizzato dall'assoluta indisponibilità. La scadenza del termine per l'adempimento è sottratta alla disponibilità delle parti, è rilevabile d'ufficio<sup>85</sup> e ha efficacia non solo preclusiva, ma anche estintiva dell'obbligazione<sup>86</sup>. All'ente previdenziale è, pertanto, fatto divieto di rinunciare, ricevendo contributi per i quali siano decorsi i termini prescrizionali<sup>87</sup>. L'eventuale pagamento si configura come indebito ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., con conseguente diritto alla ripetizione, in deroga a quanto previsto dall'art. 2940 cod. civ.

L'art. 3, co. 9, l. n. 335/1995, è intervenuto sul termine di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 41, l. n. 153/1969, riducendone la durata, a partire dal 01/01/1996, da 10 a 5 anni. La novella non ha, però, richiamato l'art. 40 della medesima norma che – ai fini del principio di automaticità – prevede tuttora un termine di prescrizione decennale. A prescindere dalla mancanza di una espressa previsione, è indubbio che la l. n. 335/1995 abbia inciso anche su tale ultimo termine, dovendo lo stesso essere inteso non come speciale, bensì quale mero rinvio al termine prescrizionale generale di cui all'art. 41<sup>88</sup>.

<sup>84</sup> M. CINELLI, *Sull'azionabilità dell'interesse*, cit., pp. 194 e 199, mette in luce come risultino particolarmente esposti a tale regola limitativa i soggetti per i quali trova applicazione il calcolo contributivo del trattamento previdenziale. Tale circostanza ha ancora maggior rilievo per i collaboratori coordinati e continuativi in ragione del fatto che il mancato versamento della contribuzione potrebbe impedire il raggiungimento di un montante contributivo almeno pari al minimale annuo, incidendo anche sui mesi di anzianità previdenziale riconosciuti. Si consideri, inoltre, che Cass. Sez. Un. n. 3240/2010 ha affermato l'applicabilità del criterio per cassa e non quello di quello di competenza per i versamenti contributivi alla Gestione separata Inps, con la conseguenza che nei casi di ritardato pagamento, la contribuzione viene imputata al periodo successivo in cui lo stesso è eseguito. In senso contrario si v. Cass. n. 7120/2017 che con riferimento alla disciplina precedente alle modifiche apportate dal c.d. *Jobs Act* – considerando rilevante il momento di percezione del reddito che ha dato diritto all'accredito – ha ritenuto utili, ai fini dell'indennità di maternità riconosciuta a una collaboratrice coordinata e continuativa, anche i versamenti effettuati tardivamente.

<sup>85</sup> Si v., anche se con riferimento alla disposizione di cui all'art. 55, r.d.l. n. 1827/1935, Cass. n. 1703/1991.

<sup>86</sup> M. D'ONGHIA, *Automaticità delle prestazioni*, cit., p. 1119. Alcun termine prescrizionale è, invece, previsto per l'operatività del principio di automaticità delle prestazioni in presenza di un datore di lavoro soggetto a procedure concorsuali. Come messo in luce da G. CANAVESI, *Contribuzione prescritta*, cit., pp. 489 ss., si viene, quindi, a configurare un trattamento differenziato a seconda dell'assoggettamento o meno del datore di lavoro a una procedura concorsuale della cui legittimità – alla luce dei principi contenuti nel d.lgs. n. 80/1992 – non si può che dubitare e che, in assenza di giustificazioni, andrebbe superata. Si noti, inoltre, che termini di prescrizione non sono previsti nemmeno per le prestazioni per infortunio e malattia professionale e per le prestazioni temporanee di cui all'art. 27, co. 1, r.d.l. n. 636/1939. Tale particolarità viene giustificata sostenendo che le prestazioni pensionistiche decorrono, di regola, a lunga distanza di tempo e, comunque, al termine della vita lavorativa, a differenza delle prestazioni temporanee che sono, invece, azionabili in un ristretto periodo di tempo rispetto alla maturazione del diritto.

<sup>87</sup> Art. 3, co. 9, l. n. 335/1995. Tale indisponibilità, invero, era già prevista nella disciplina previgente e, in particolare, nell'art. 55, r.d.l. n. 1827/1935. In giurisprudenza, l'irricevibilità dei contributi prescritti è affermata, tra le altre, da Cass. n. 3489/2015, Cass. n. 23643/2006, Cass. n. 6340/2005, Cass. n. 23116/2004, Cass. 330/2002 e Cass. n. 11140/2001.

<sup>88</sup> In questo senso P. BOER, *Ricongiunzione dei periodi assicurativi*, cit., p. 398 e C.A. NICOLINI, *Prescrizione dei contributi*, cit., p. 323.

Sennonché, la previsione dell'ultimo periodo dell'art. 3 co. 9, lett. a), l. n. 335/1995, secondo cui la prescrizione da quinquennale diviene decennale in presenza di una denuncia del lavoratore (o dei suoi superstiti) è stata sostanzialmente disapplicata dalla Suprema Corte che qualifica tale disposizione come meramente transitoria e applicabile solo per la contribuzione precedente al 01/01/1996<sup>89</sup>. A fronte di tale interpretazione, l'eventuale denuncia del lavoratore/collaboratore all'Inps non avrà l'effetto di allungare il periodo di prescrizione (che, peraltro, decorre già in corso di rapporto<sup>90</sup>), con conseguente limitazione a 5 anni del periodo in cui può operare il principio di automaticità.

A ciò si aggiunga che nemmeno l'eventuale comunicazione inviata direttamente dal lavoratore/collaboratore al datore di lavoro/committente avrà effetto interruttivo della prescrizione. A fronte del superamento della teoria del rapporto trilaterale (in luogo di tre rapporti bilaterali: lavorativo, contributivo e previdenziale)<sup>91</sup>, infatti, il lavoratore rimane estraneo al rapporto contributivo e può solo limitarsi a denunciare all'Inps eventuali omissioni contributive (nel predetto termine quinquennale), non potendo, invece, interrompere il termine prescrizione, nemmeno procedendo in giudizio contro il datore di lavoro<sup>92</sup>. Unico soggetto legittimato è l'ente previdenziale titolare del credito contributivo. Sarà quest'ultimo a dover interrompere la prescrizione e a poter agire per ottenere il versamento dei contributi dovuti.

#### 4.2. L'inesistenza di un diritto all'integrità contributiva

Nella giurisprudenza di legittimità sembra andare consolidandosi anche un orientamento che nega la possibilità per il lavoratore di tutelare la propria posizione contributiva in corso di rapporto e, quindi, prima della maturazione del diritto alla prestazione<sup>93</sup>. Nello specifico, secondo la Suprema Corte, il diritto all'accREDITAMENTO della contribuzione non può operare qualora – pur avendo il lavoratore comunicato l'omissione contributiva all'ente previdenziale o avendo ottenuto condanna al pagamento in favore dello stesso – quest'ultimo non si sia attivato nei confronti del soggetto obbligato al versamento nel termine di prescrizione.

<sup>89</sup> Si v. Cass. n. 5820/2021 e Cass. n. 11937/2019. Tale orientamento si è consolidato con le successive Cass. n. 32365/2021, Cass. n. 5418/2022, Cass. n. 21871/2022, Cass. n. 22117/2022 e Cass. n. 25981/2023. G. LUDOVICO, *La denegata tutela*, cit., p. 295, mette in luce come tale interpretazione si ponga in contrasto con la lettera della norma che distingue tra disciplina generale e transitoria. V. FERRANTE, *Litisconsorzio necessario, danno ed imposizione contributiva: suggerimenti per intendere correttamente una recente sentenza di legittimità*, in *WP CSDLE "Massimo D'Antona*, 2022, n. 450, p. 8, parla di "conclusione che viene ad abrogare le previsioni di legge (che invece sembrano senz'altro ammettere un termine decennale in caso di denuncia del lavoratore)". Secondo P. SANDULLI, *Per un ragionevole recupero del principio di automaticità delle prestazioni*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2024, n. 2, II, p. 313, gli artt. 16 e 23, l. n. 218/1952 legittimerebbero la tesi dell'esistenza di una sorta di titolarità secondaria al corretto adempimento dell'obbligazione contributiva in capo al lavoratore.

<sup>90</sup> Al riguardo, si v. Trib. Napoli, ord. 31/03/2025 che ha sollevato questione una pregiudiziale innanzi alla C. Giust. Ue chiedendo di valutare un eventuale contrasto con il diritto europolitano della normativa italiana in materia di prescrizione dei contributi previdenziali.

<sup>91</sup> M. PERSIANI, *Il sistema giuridico della previdenza sociale*, Cedam, Padova, 1960.

<sup>92</sup> Cass. n. 7104/1992.

<sup>93</sup> Secondo S. GIUBBONI, *Automaticità delle prestazioni*, cit., p. 10, nota 28, tale orientamento si basa su "lo stesso retroterra logico, o forse meglio ideologico" delle decisioni che escludono l'applicabilità del principio di automaticità delle prestazioni ai collaboratori coordinati e continuativi.

Per escludere il diritto alla tutela della posizione contributiva, la Corte di Cassazione enfatizza il riferimento contenuto nell'art. 2116 cod. civ. alle "prestazioni" (anziché alla contribuzione)<sup>94</sup>. Tale interpretazione non appare, però, condivisibile, considerato che la contribuzione costituisce la provvista per le prestazioni previdenziali e che, conseguentemente, l'integrità della posizione contributiva è strumentale rispetto alla garanzia apprestata dall'art. 38 co. 2 Cost.<sup>95</sup>. Dalla posizione contributiva dipende, infatti, il *quantum* e in alcuni casi anche l'*an* della futura prestazione<sup>96</sup>.

La Suprema Corte – con pronunce che rischiano di sovvertire i valori essenziali del sistema previdenziale<sup>97</sup> – ha, però, statuito che il lavoratore non può agire nei confronti dell'Inps per la tutela della propria posizione contributiva. In particolare, ha affermato che nel nostro ordinamento non è prevista alcuna azione a favore dell'assicurato volta ad ottenere la regolarizzazione della posizione contributiva nei confronti degli enti previdenziali<sup>98</sup>.

In questo modo, la Corte di Cassazione esclude che il lavoratore possa far valere un diritto alla computabilità dei contributi dovuti e non versati nei confronti dell'ente previdenziale, anche se non ancora prescritti<sup>99</sup>. Nello specifico, la Corte di Cassazione supera la sua precedente giurisprudenza<sup>100</sup> che, invece, riconosceva un vero e proprio diritto soggettivo alla posizione contributiva, ammettendo la possibilità di agire in giudizio nei confronti

<sup>94</sup> C.A. NICOLINI, *Posizione previdenziale*, cit., pp. 306-307, mette in luce come tale conclusione – pur non appagante per il deficit di tutela che comporta – appare la più corretta sotto il profilo esegetico. In particolare, a parere dello stesso, l'inadempimento contributivo darebbe vita a una situazione precaria in capo al lavoratore con la conseguenza che il periodo di anzianità non potrebbe dirsi definitivamente acquisito a meno che l'obbligo contributivo non venga mantenuto in vita (dall'ente previdenziale) mediante atti interruttivi della prescrizione sino al momento della richiesta della prestazione. Solo in quel momento, infatti, si realizzerebbero le condizioni per il definitivo acquisto dell'anzianità contributiva. A fronte di ciò, ritiene che, piuttosto che tentare ulteriori forzature del dato normativo, sia giunto il momento di verificare la compatibilità con i principi costituzionali dei limiti contenuti nella disciplina sull'automaticità delle prestazioni (p. 313).

<sup>95</sup> G. LUDOVICO, *La denegata tutela*, cit., p. 291.

<sup>96</sup> P. SANDULLI, *Per un ragionevole recupero*, cit., p. 311.

<sup>97</sup> P. SANDULLI, *Per un ragionevole recupero*, cit., p. 309.

<sup>98</sup> Si v. Cass. n. 6722/2021, Cass. n. 2164/2021 e Cass. n. 6569/2020, su cui M. DE LUCA, *Overruling processuale e sostanziale in materia di contributi previdenziali: tra affermazione del litisconsorzio necessario dell'ente previdenziale in tutte le controversie nelle quali si pongano questioni di contributi, e negazione del diritto del lavoratore alla posizione contributiva*, in *Lav. dir. eur.*, 2022, n. 2, pp. 1 ss., D. MESITI, *Il diritto alla giusta posizione contributiva*, in *Lav. Giur.*, 2022, 6, pp. 561 ss., D. MESITI, *Il diritto alla giusta posizione contributiva*, in *Riv. dir. sic. soc.*, 2024, n. 4, pp. 725 ss., R. RIVERSO, *Sulle recenti "svolte" della Cassazione in tema di tutele del lavoratore nelle omissioni contributive*, in *Riv. dir. sic. soc.*, 2022, n. 1, p. 1 ss. e R. RIVERSO, *L'azzeramento della tutela*, cit., pp. 113 ss. Tale orientamento è stato successivamente confermato da Cass. n. 16772/2024, Cass. n. 701/2024, Cass. n. 26248/2023 e Cass. n. 26002/2023, su cui si v. D. CASALE, *Il diritto del lavoratore alla regolarizzazione contributiva (negato) nella recente giurisprudenza di Cassazione*, in *Lav. Giur.*, 2024, 11, pp. 989 ss., M. CINELLI, *Sull'azionabilità dell'interesse*, cit., pp. 177 ss. che parla di "interesse oggetto di un diritto senza azione" (p. 182), G. LUDOVICO, *La denegata tutela*, cit., pp. 283 ss., C.A. NICOLINI, *Posizione previdenziale*, cit., pp. 299 ss. e P. SANDULLI, *Per un ragionevole recupero*, cit., pp. 308 ss.

<sup>99</sup> M. CINELLI, *Sull'azionabilità dell'interesse*, cit., pp. 184 ss. e 199, mette in luce come tale circostanza comporti una forte divergenza tra la tutela riconosciute, rispettivamente, dall'Inail e dall'Inps, dubitando della conformità ai precetti costituzionali di tale disparità. Nello specifico, segnala una "profonda discrasia" inconciliabile con la circostanza che in entrambi i casi si discuta di bisogni primari del lavoratore la cui disciplina di tutela, oltre a essere frutto del medesimo clima culturale (artt. 2087 e 2116 c.c.), è stata recepita e consacrata nell'ordinamento repubblicano (artt. 32 e 38 Cost).

dell'ente previdenziale anche in costanza di rapporto di lavoro e persino prima della prescrizione, a tutela del regolare versamento dei contributi previdenziali e anche qualora non venisse rivendicato alcun diritto alla relativa prestazione<sup>101</sup>.

A fronte della posizione recentemente espressa della Suprema Corte, l'ente previdenziale rimane del tutto indifferente alle sorti dell'obbligazione contributiva e viene deresponsabilizzato dalle conseguenze dell'inadempimento<sup>102</sup>, con il rischio di privare l'obbligazione contributiva di concreti strumenti di deterrenza dell'inadempimento<sup>103</sup>.

Sennonché l'inerzia o il ritardo dell'ente previdenziale nell'esercitare l'azione di recupero potrebbero essere irrilevanti per il lavoratore solo nell'ipotesi in cui il principio di automaticità operasse senza alcuna limitazione<sup>104</sup>. Limitazioni – legate, in particolare, alla prescrizione dei contributi – che, invece, sussistono e che incidono sulla tutela del lavoratore.

Per poter assicurare una effettiva garanzia della posizione contributiva dovrebbe, quindi, risultare irrilevante ciò che accade dopo che l'ente previdenziale sia stato reso edotto (dal datore di lavoro/committente con i flussi *Uniemens*, dalla denuncia del lavoratore/collaboratore o a fronte dell'attività ispettiva propria o dell'Ispettorato del Lavoro) dell'omissione contributiva<sup>105</sup>. Allo stesso modo, non dovrebbe avere alcun effetto l'eventuale inerzia dell'Inps<sup>106</sup> o l'esito (negativo) dell'eventuale procedura di recupero della contribuzione intentata dall'ente previdenziale<sup>107</sup>, pena la vanificazione del principio di automaticità<sup>108</sup>.

<sup>100</sup> Sembra esprimersi in senso contrario C.A. NICOLINI, *Posizione previdenziale*, cit., pp. 301-302, secondo cui le sentenze avrebbero ribadito l'indiscutibile interesse del lavoratore all'integrità della posizione contributiva tanto che, a parere dello stesso, nessuno ormai potrebbe dubitare che la posizione contributiva/previdenziale, considerata in sé, sia oggetto di un vero e proprio diritto del lavoratore.

<sup>101</sup> Si v., tra le tante, Cass. n. 9850/2002, Cass. n. 7459/2002, Cass. n. 6409/2002 e Cass. n. 5767/2002. Critica tale giurisprudenza – e, in particolare, Cass. n. 7459/2002 – C.A. NICOLINI, *Posizione previdenziale*, cit., pp. 308 ss.

<sup>102</sup> M. CINELLI, *Sull'azionabilità dell'interesse*, cit., p. 186-187, evidenzia come la responsabilità del datore di lavoro finisca per assorbire quella dell'ente previdenziale che non ha fatto valere tempestivamente il proprio credito contributivo. C.A. NICOLINI, *Posizione previdenziale*, cit., pp. 314-315 e 318-319, considerando che gli enti previdenziali con la propria inerzia possono causare la prescrizione dei crediti e, quindi, un danno al lavoratore, mette in discussione la giurisprudenza che nega la sussistenza di un diritto dell'assicurato a che questi provvedano con la dovuta diligenza al recupero dei contributi omessi, esonerandoli da ogni responsabilità, e ipotizza la configurabilità di un danno di natura contrattuale risarcibile anche in forma specifica mediante ricostituzione dell'anzianità contributiva e riconoscimento dei conseguenti diritti previdenziali. Secondo D. CASALE, *Il diritto del lavoratore*, cit., p. 999, l'idea di ravvisare una responsabilità dell'ente previdenziale, oltre che problematica sul piano giuridico, appare sconsigliabile su quello pratico, aprendo a un contenzioso enorme e imprevedibile sulla verifica del grado di diligenza nell'attività di recupero.

<sup>103</sup> G. LUDOVICO, *La denegata tutela*, cit., pp. 297 e 298.

<sup>104</sup> M. CINELLI, *Sull'azionabilità dell'interesse*, cit., p.194.

<sup>105</sup> D. MESITI, *Il diritto alla giusta posizione contributiva*, in *Riv. dir. sic. soc.*, 2024, n. 4, pp. 742-743 evidenzia che la domanda amministrativa cristallizza a quel momento il diritto del lavoratore all'accredito della contribuzione. Nello stesso senso S. DAL MASO, *Il principio di automaticità delle prestazioni: un quadro in piena evoluzione*, in *Lavoro e prev. oggi*, 2016, n. 1/2, p. 7, secondo cui la prescrizione sopravvenuta non dovrebbe essere opponibile all'assicurato e D. CASALE, *Il diritto del lavoratore*, cit., pp. 995-996. In senso contrario C.A. NICOLINI, *Posizione previdenziale*, cit., p. 310.

<sup>106</sup> D. MESITI, *Il diritto alla giusta posizione contributiva*, in *Lav. giur.*, 2022, n. 6, p. 565.

<sup>107</sup> R. RIVERSO, *Sulle recenti "svolte"*, cit., p. 16.

<sup>108</sup> D. CASALE, *Il diritto del lavoratore*, cit., p. 999, segnala che la tutela prevista dall'art. 2116, comma 1 c.c. può assumere un significato protettivo solo se intesa come esonero del lavoratore dall'alea dell'effettiva riscossione

Alla luce delle pronunce più recenti della Suprema Corte, il diritto all'integrità contributiva sembrerebbe, invece, poter operare solo in casi specifici e, in particolare, nell'ipotesi espressamente prevista dall'art. 3, d.lgs. n. 80/1992 per il caso di insolvenza del datore di lavoro<sup>109</sup>, qualora sia esercitato un diritto previdenziale (quali la ricongiunzione o il versamento della contribuzione volontaria), ovvero nel caso in cui venga in rilievo una prestazione temporanea rispetto alla quale l'accredito della contribuzione funge da presupposto<sup>110</sup>.

A tale lettura consegue, però, una illogica differenziazione a seconda che l'assicurato, nel corso della vita lavorativa, abbia o meno azionato un proprio diritto previdenziale (ad esempio, un riscatto contributivo) o fruito di una prestazione temporanea (legata alla disoccupazione o alla malattia)<sup>111</sup>. L'interpretazione fornita dalla Suprema Corte si pone, quindi, in palese contraddizione con le ragioni di tutela che stanno alla base del principio di automaticità e finisce per svuotarlo di significato, riaffermando nei fatti il nesso di corrispettività tra contribuzione e prestazioni<sup>112</sup>. L'automatismo delle prestazioni – pur operando come principale strumento di garanzia apprestato dall'ordinamento per il caso di inadempimento contributivo – diviene, quindi, del tutto residuale con riferimento alle prestazioni pensionistiche<sup>113</sup>.

Ancora una volta, l'interpretazione fatta propria dalla Corte di Cassazione sembra dettata da ragioni puramente economiche, nel tentativo di ridurre (sino quasi ad eliminare) gli oneri derivanti dal principio di automaticità in capo all'ente previdenziale e, conseguentemente, alla collettività<sup>114</sup>, in contrasto con la finalità di accentuare le tutele attraverso la tributarizzazione dell'obbligazione contributiva posta alla base della separazione del rapporto contributivo da quello prestazionale<sup>115</sup>.

### 4.3. L'azione nei confronti del soggetto obbligato al versamento

A fronte dell'impossibilità di tutelare la propria posizione contributiva nei confronti dell'ente previdenziale, al lavoratore non resterebbe che agire nei confronti del soggetto obbligato al versamento, chiedendo la condanna al pagamento dei contributi non prescritti.

---

pubblica.

<sup>109</sup> Cass. n. 701/2024.

<sup>110</sup> Cass. n. 6722/2021.

<sup>111</sup> In questo senso R. RIVERSO, *Sulle recenti "svolte"*, cit., p. 10. Esprime considerazioni analoghe anche D. MESITI, *Il diritto alla giusta posizione contributiva*, in *Riv. dir. sic. soc.*, 2024, 4, p. 738. D. CASALE, *Il diritto del lavoratore*, cit., pp. 993 e 994, segnala come tale interpretazione comporterebbe la possibilità di lamentare un'omissione contributiva solo qualora sia richiesta una prestazione già maturata, definendo "eccentrica ... l'ipotesi che dagli enti previdenziali siano riconosciuti i periodi contributivi ai fini d'i.v.s. solo ai lavoratori a cui capita di far valere tempestivamente omissioni contributive in occasione dell'istanza di prestazioni diverse".

<sup>112</sup> G. LUDOVICO, *La denegata tutela*, cit., p. 288.

<sup>113</sup> G. LUDOVICO, *La denegata tutela*, cit., pp. 283 ss. e 294.

<sup>114</sup> G. LUDOVICO, *La denegata tutela*, cit., pp. 283 e 296. Nello stesso senso P. SANDULLI, *Per un ragionevole recupero*, cit., p. 309, secondo cui tale orientamento "si iscrive a pieno titolo nel dibattito sul delicatissimo confronto fra art. 38 Cost., letto nella cornice dell'art. 2, ed art. 81 Cost., pur senza che quest'ultima disposizione sia mai richiamata". D. CASALE, *Il diritto del lavoratore*, cit., p. 1001, individua il "movente" delle pronunce nella strenua difesa dell'interesse delle casse pubbliche dell'ente previdenziale, escludendo, però, che lo stesso possa consentire di "calpestare diritti soggettivi individuali stabiliti per legge".

<sup>115</sup> P. SANDULLI, *Per un ragionevole recupero*, cit., p. 311.

Tale azione deve essere proposta citando in giudizio anche l'Inps<sup>116</sup> nei confronti del quale la Suprema Corte<sup>117</sup> configura – pena la nullità del giudizio<sup>118</sup> – un litisconsorzio necessario, rilevabile d'ufficio. Secondo la Corte di Cassazione, l'obbligo datoriale di pagare i contributi non si qualificherebbe, infatti, come diritto di credito del lavoratore, bensì come obbligo di *facere* del datore di lavoro nei confronti dell'ente previdenziale.

Ancora una volta, la Suprema Corte modifica la propria giurisprudenza consolidata<sup>119</sup>, giustificando la previsione del litisconsorzio con la necessità di estendere gli effetti della sentenza di condanna che altrimenti sarebbe *inutiliter data* in quanto inopponibile all'Inps.

<sup>116</sup> C.A. NICOLINI, *A proposito di interesse ad agire*, cit., pp. 166 e 169, ritiene che il criterio che guida la Suprema Corte sia quello dell'utilità della pronuncia e che la preoccupazione della stessa sia quella di assicurare la presenza del creditore e del debitore dei contributi nel processo. Anche L. D'ARCANGELO, *Tutela della posizione contributiva e litisconsorzio necessario: dalla Cassazione conferme e precisazioni*, in *Riv. dir. sic. soc.*, 2024, n. 1, pp. 113 e 120 ss., suggerisce di adottare la più semplice e diretta prospettiva dell'utilità o meno della sentenza e, richiamando O. LA TEGOLA, *Il ruolo processuale dell'Inps nei giudizi per contributi non versati*, in *Giur. it.*, 2021, n. 4, p. 920, qualifica il litisconsorzio come rimedio elaborato dalla Corte di Cassazione per sopperire al vuoto di tutela del lavoratore a fronte dei ridotti (se non nulli) spazi di intervento concessi a quest'ultimo in caso di omissione/evasione del datore di lavoro o di inerzia dell'ente previdenziale. A. DE MATTEIS, *Le tutele del lavoratore*, cit., p. 272, sembra concordare con la necessità del litisconsorzio parlando di "effettività" della tutela giudiziaria. Secondo S.P. EMILIANI, *Il litisconsorzio necessario dell'ente previdenziale ai fini della condanna all'adempimento dell'obbligo contributivo*, in *Riv. dir. sic. soc.*, 2024, n. 2, pp. 279-280, il richiesto litisconsorzio si lascia apprezzare perché valorizza la correlazione tra sentenza di condanna e possibilità di esecuzione forzata, nonché in considerazione dell'effetto interruttivo della prescrizione che può derivare dalla partecipazione al giudizio dell'ente previdenziale.

<sup>117</sup> La natura di litisconsorte necessario dell'Inps è stata affermata da Cass. n. 8956/2020 e ribadita da numerose pronunce successive (tra le tante si v. Cass. n. 17320/2020, Cass. n. 19679/2020, Cass. n. 23142/2020). Sul tema si v. P. CAPURSO, *La condanna alla regolarizzazione contributiva o delle imprevedibili virtù del litisconsorzio necessario*, in *Riv. dir. sic. soc.*, 2020, n. 4, pp. 857 ss., P. CAPURSO, *Diritto all'integrità contributiva e litisconsorzio necessario*, in *Riv. dir. sic. soc.*, 2021, n. 3, pp. 571 ss., S. CENTOFANTI, *Domanda di accertamento di omissione contributiva e insussistenza di litisconsorzio necessario con gli enti previdenziali*, in *Riv. dir. sic. soc.*, 2021, n. 3, pp. 555 ss., C. COLOSIMO, *Litisconsorzio necessario con gli enti previdenziali. Osservazioni brevi di una giudice di primo grado*, in *Riv. dir. sic. soc.*, 2021, n. 3, pp. 535 ss., L. D'ARCANGELO, *Tutela della posizione contributiva*, cit., pp. 109 ss., A. DE MATTEIS, *Le tutele del lavoratore*, cit., pp. 253 ss., M. D'ORIANO, *Il litisconsorzio necessario dell'ente previdenziale nelle azioni a tutela della regolarità contributiva*, in *Riv. dir. sic. soc.*, 2023, n. 1, pp. 75 ss., S. GALLEANO, *Ancora sul recente approdo del litisconsorzio con gli enti previdenziali*, in *Labor*, 2022, n. 2, pp. 176 ss., S.P. EMILIANI, *Il litisconsorzio necessario*, cit., pp. 273 ss., A. GIULIANI, *Litisconsorte necessario o terzo? La posizione dell'ente previdenziale nelle controversie lavoristiche e la necessità di una prospettiva costituzionalmente orientata*, in *Var. temi dir. lav.*, 2020, n. straord., pp. 1465 ss., L. IERO, *Tutela della posizione contributiva*, cit., pp. 950 ss., G. MAMMONE, *Controversie di lavoro e litisconsorzio con enti previdenziali. Per un inquadramento del tema*, in *Riv. dir. sic. soc.*, 2021, n. 3, pp. 529 ss., C.A. NICOLINI, *A proposito di interesse ad agire*, cit., pp. 156 ss., R. RIVERSO, *Sulle recenti "svolte"*, cit., pp. 1 ss., R. RIVERSO, *L'azzeramento della tutela*, cit., pp. 113 ss., R. SANTONI RUGIU, *Litisconsorzio necessario con gli enti previdenziali in secondo grado. Osservazioni di una giudice d'appello*, in *Riv. dir. sic. soc.*, 2021, n. 3, pp. 547 ss.

<sup>118</sup> Cass. n. 19398/2014, con nota di R. BELLÈ, *Tutela in forma specifica dell'obbligazione contributiva tra litisconsorzio e automaticità degli accrediti*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2015, n. 3, II, pp. 793 ss., Cass. n. 16351/2017, Cass. n. 32880/2018, Cass. ord. n. 3661/2019, Cass. ord. n. 14853/2019, nonché Cass. n. 20697/2022, pur ritenendo necessario il litisconsorzio, non hanno disposto la nullità del giudizio, bensì l'inammissibilità della domanda relativa al versamento della contribuzione previdenziale.

<sup>119</sup> P. CAPURSO, *La condanna alla regolarizzazione*, cit., p. 860. S. GALLEANO, *Ancora sul recente approdo*, cit., p. 177, parla di "coup de théâtre". S. CENTOFANTI, *Domanda di accertamento*, cit., pp. 557 e 560-562, segnala

Sennonché, il litisconsorzio necessario introduce un appesantimento del giudizio<sup>120</sup> senza, però, risolvere il problema. La domanda svolta in giudizio dal lavoratore sarebbe, infatti, estensibile all'ente previdenziale solo ove quest'ultimo, costituendosi, proponesse a sua volta domanda di condanna<sup>121</sup>. In caso contrario, il lavoratore otterrebbe una condanna che non potrebbe, però, essere messa in esecuzione.

A sua volta, il lavoratore – non essendo titolare del credito contributivo – non sarebbe legittimato a chiederne il pagamento a favore dell'ente previdenziale<sup>122</sup>. Inoltre, la chiamata in giudizio di quest'ultimo e l'eventuale sentenza a suo favore non sarebbero, comunque, risolutivi per la tutela del lavoratore. L'azione esecutiva sarebbe, comunque, di competenza dell'ente previdenziale, senza che il lavoratore possa costringere lo stesso ad azioni di recupero<sup>123</sup>.

Il necessario coinvolgimento dell'ente previdenziale nel giudizio azionato dal lavoratore/collaboratore nei confronti del proprio datore di lavoro/committente non sembra, quindi, in grado di garantire reali risultati positivi. Anzi, il predetto orientamento, se interpretato come principio di carattere generale, rischia persino di estendere eccessivamente l'ambito di intervento del litisconsorzio<sup>124</sup>. Non si può, quindi, che confidare in un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite<sup>125</sup>, anche in ragione dei pronunciamenti con cui la

---

che la necessità del litisconsorzio era stata espressamente esclusa anche da tre sentenze delle Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. n. 2175/1983, Cass. Sez. Un. n. 1076/1991 e Cass. Sez. Un. n. 683/2003) e che, a differenza di quanto sostenuto dalla Suprema Corte, non esistevano due distinti orientamenti, bensì uno solo che escludeva la necessità del litisconsorzio. Nello stesso senso D. MESITI, *Il diritto alla giusta posizione contributiva*, in *Riv. dir. sic. soc.*, 2024, n. 4, p. 725. In senso contrario A. GIULIANI, *Litisconsorte necessario o terzo?*, cit., p. 1471. In giurisprudenza, tra le pronunce più recenti, escludono la necessità del litisconsorzio Cass. n. 17162/2016 e Cass. n. 1241/2011.

<sup>120</sup> L'assenza dell'ente previdenziale comporta la necessità, ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., di rimettere le parti innanzi al giudice di primo grado per l'instaurazione del contraddittorio. All'eventuale mancata integrazione del contraddittorio consegue l'estinzione del giudizio (art. 393 cod. proc. civ.). Per i profili procedurali, si v., in particolare, C. COLOSIMO, *Litisconsorzio necessario*, cit., pp. 535 ss., G. MAMMONE, *Controversie di lavoro*, cit., pp. 529 ss. e R. SANTONI RUGIU, *Litisconsorzio necessario*, cit., pp. 547 ss.

<sup>121</sup> S. CENTOFANTI, *Domanda di accertamento*, cit., p. 568. Nello stesso senso L. IERO, *Tutela della posizione*, cit., p. 953 e M. D'ORIANO, *Il litisconsorzio necessario*, cit., p. 96, che mette in luce come la tutela della posizione contributiva sarebbe, comunque, condizionata alla condotta processuale dell'Inps.

<sup>122</sup> M. D'ORIANO, *Il litisconsorzio necessario*, cit., pp. 91-92.

<sup>123</sup> R. RIVERSO, *Sulle recenti "svolte" della Cassazione*, cit., pp. 15-16. In giurisprudenza si v. Cass. ord. n. 20697/2022 (in motivazione), Cass. n. 3491/2014, Cass. n. 6911/2000 e Cass. n. 2001/1972.

<sup>124</sup> G. MAMMONE, *Controversie di lavoro*, cit., p. 530. Secondo A. GIULIANI, *Litisconsorte necessario o terzo?*, cit., p. 1477, questo nuovo orientamento della Suprema Corte "sembrerebbe aver tolto il coperchio ad un vero e proprio 'vaso di Pandora', dagli effetti non facilmente pronosticabili e dalle ricadute non indifferenti". V. FERRANTE, *Litisconsorzio necessario*, cit., p. 6, esclude che a tali sentenze possa darsi una rilevanza generale, essendo relative ad una vicenda del tutto particolare e, in particolare, alla c.d. contribuzione correlata che il datore di lavoro deve versare al Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale dipendente delle aziende di credito per l'erogazione dell'assegno straordinario di sostegno al reddito nei processi di incentivazione all'esodo di cui al d.m. n. 158/2000 e all'art. 7, d.lgs. n. 184/1997. Secondo M. DE LUCA, *Overruling processuale e sostanziale*, cit., pp. 3 e 19, "Si tratta soltanto di poche pronunce della sezione lavoro della Corte di Cassazione, adottate da collegi giudicanti – largamente coincidenti – e da una esigua minoranza dei giudici della sezione", ma "il diffuso proselitismo dell'esaminato *overruling* comporta lo stravolgimento del contenzioso del lavoro e della sicurezza sociale".

<sup>125</sup> S. CENTOFANTI, *Domanda di accertamento*, cit., p. 569. Nello stesso senso M. D'ORIANO, *Il litisconsorzio necessario*, cit., p. 97 e S. GALLEANO, *Ancora sul recente approdo*, cit., p. 188. P. SANDULLI, *Per un ragionevole*

successiva giurisprudenza della Corte di Cassazione<sup>126</sup> ha ribadito il diritto alla tutela della posizione contributiva ed escluso la necessità del litisconsorzio.

### 5. Le ragioni per l'estensione del principio di automaticità alle collaborazioni coordinate e continuative

La mancata applicazione del principio di automaticità delle prestazioni ai collaboratori coordinati e continuativi crea un *vulnus* di tutela a cui gli ulteriori strumenti messi a disposizione dell'ordinamento (*supra* §3 e 4) non riescono ad ovviare, anche in ragione della giurisprudenza restrittiva che si sta ormai consolidando.

I rimedi esperibili contro le inadempienze contributive del datore di lavoro che il sistema di protezione sociale attribuisce al lavoratore finiscono, infatti, per far gravare sullo stesso i tempi, i costi e i relativi rischi<sup>127</sup>. Passando dal dato tecnico alla realtà fenomenologica, infatti, non può sfuggire quanto possa risultare aleatorio affidare il rimedio al danno pensionistico da irregolarità contributiva a un'azione risarcitoria.

A fronte di ciò, è indubitabile che gli strumenti previsti dall'art. 2116 co. 2 cod. civ. non possano essere considerati idoneo presidio di effettività della tutela previdenziale<sup>128</sup>. In altre parole, la tutela della posizione previdenziale non sembra poter essere garantita dai rimedi di carattere civilistico, che possono risultare nella pratica irrealizzabili. I rimedi per la piena efficienza del sistema previdenziale devono, quindi, essere reperiti all'interno dello stesso e dei suoi meccanismi<sup>129</sup>.

Non possono, pertanto, sorgere dubbi sul fatto che solo attraverso il ricorso al principio di automaticità delle prestazioni sia possibile garantire l'effettività della tutela contributiva/previdenziale dei collaboratori coordinati e continuativi.

È stato correttamente osservato che, di fronte ad una chiusura apparentemente netta e intransigente, un eventuale ripensamento della Corte di Cassazione – seppur auspicabile –, oltre ad apparire difficile, sarebbe eclatante<sup>130</sup>. Sembra, quindi, inevitabile dover sollevare una questione di costituzionalità dell'art. 2116 cod. civ.<sup>131</sup>, sottoponendo al vaglio della Corte Costituzionale la legittimità della scelta di escludere dall'ambito di applicazione del principio di automaticità i collaboratori coordinati e continuativi.

*recupero*, cit., p. 315, suggerisce di rivolgersi non tanto alle Sezioni Unite quanto direttamente alla Corte Costituzionale.

<sup>126</sup> Si v. Cass. n. 11730/2024 (rel. Rivero).

<sup>127</sup> D. CASALE, *Il perimetro dei soggetti protetti*, cit., p. 964. Non si può, quindi, che condividere il giudizio negativo di M. D'ONGHIA, *Automaticità delle prestazioni*, cit., pp. 1122-1123, sul contenuto della nota del Coordinamento generale legale dell'Inps del 21/12/2005 in cui si legge che il lavoratore parasubordinato avrebbe a disposizione strumenti di controllo e pressione sull'effettivo versamento dei contributi.

<sup>128</sup> M. CINELLI, *Sull'azionabilità dell'interesse*, cit., p. 187. Anche A. DE MATTEIS, *Le tutele del lavoratore*, cit., p. 263, richiama l'attenzione sul dato fattuale della possibile insolvenza/cessazione del datore di lavoro, a prescindere dalla rilevanza giuridica di tale elemento.

<sup>129</sup> A. DE MATTEIS, *Le tutele del lavoratore*, cit., p. 263.

<sup>130</sup> S. GIUBBONI, *Automaticità delle prestazioni*, cit., p. 5.

<sup>131</sup> A. ANDREONI, *Collaboratori coordinati e continuativi*, cit., p. 179, che segnala, inoltre, che il pubblico ministero nel giudizio deciso da Cass. n. 11430/2021 avesse concluso per la rimessione del caso al vaglio della Corte Costituzionale. Nello stesso senso D. CASALE, *L'automaticità previdenziale negata*, cit., 257. Invocano, invece, una soluzione legislativa A. SGROI, *Il principio di automatismo: applicazioni e letture della giurisprudenza di merito*, in *Labor*, 2019, n. 6, p. 652 e S. DAL MASO, *Il principio di automaticità*, cit., p. 19.

Nonostante si configuri come una “norma aperta”<sup>132</sup>, l’art. 38 Cost. ha carattere precettivo e impone al Legislatore – obbligato a realizzare scelte che si pongano nel solco dei fini indicati dalla Costituzione – di offrire una tutela adeguata ed effettiva. Con l’avvento della Costituzione il concetto di bisogno si è, infatti, sostituito a quello di rischio quale cardine del sistema previdenziale<sup>133</sup>.

Proteggere il collaboratore dai pregiudizi che l’inadempimento contributivo del committente può arrecargli sul piano previdenziale non significherebbe nient’altro che attribuire coerenza ed effettività alla disciplina in materia<sup>134</sup>.

In tale prospettiva, il principio di automaticità delle prestazioni è teso a rafforzare il grado di effettività della tutela previdenziale<sup>135</sup>, tanto che le finalità alla base dell’art. 2116, co. 1, cod. civ. trovano affermazione – seppur non espressamente – nell’art. 38 Cost.<sup>136</sup> alla luce del quale l’ordinamento, in caso di bisogno, deve non solo prevedere, ma anche assicurare i mezzi adeguati alla vita. Pur non godendo di una garanzia costituzionale assoluta<sup>137</sup>, infatti, è indubbio che l’affermazione del principio di automaticità delle prestazioni quale regola generale ad opera di C. Cost. n. 374/1997<sup>138</sup> non può che comportare la necessità di giustificare ogni eccezione<sup>139</sup>.

Ad ogni modo, è con riferimento all’art. 3 Cost., prima ancora che all’art. 38 Cost, che deve essere valutata la disparità di trattamento tra lavoratori subordinati e collaboratori coordinati e continuativi. È irragionevole, infatti, che l’ordinamento tratti in maniera differente due situazioni che – anche in ragione del (seppur lento e non del tutto compiuto) processo di

<sup>132</sup> Per la ricostruzione dell’art. 38 Cost. quale “norma aperta” si rinvia a M. CINELLI, *Appunti sulla nozione di previdenza sociale*, in *Riv. it. dir. lav.*, 1982, n. 2, I, pp. 156 ss.

<sup>133</sup> Si v. F. SANTORO-PASSARELLI, *Rischio e bisogno nella previdenza sociale*, in *Riv. it. prev. soc.*, 1948, n. 1, pp. 177 ss., nonché M. PERSIANI, *Rischio e bisogno nella crisi della previdenza sociale*, in *Giornale dir. lav. e relazioni ind.*, 1984, pp. 481 ss.

<sup>134</sup> C.A. NICOLINI, *Ma davvero i collaboratori*, cit., p. 289. Si v., inoltre, M. CINELLI, *Sull’azionabilità dell’interesse*, cit., p. 199, che segnala un sostanziale contrasto tra disposizioni risalenti al periodo prerepubblicano e i nuovi valori incarnati dalla Costituzione.

<sup>135</sup> M D’ONGHIA, *Automaticità delle prestazioni*, cit., p. 1129.

<sup>136</sup> P. SANDULLI, *Per un ragionevole recupero*, cit., p. 309, mette in luce come l’art. 2116 c.c. trovi un suo peculiare rafforzamento nel co. 4 dell’art. 38 Cost. letto con il co. 2 della medesima disposizione e nel prisma del principio di solidarietà di cui all’art. 2 Cost.

<sup>137</sup> In questo senso D. CASALE, *Il perimetro dei soggetti protetti*, cit., p. 968, nonché la già esaminata Corte cost. n. 374/1997 che, pur ritenendo il principio di automaticità la regola, ammette una sua possibile deroga, nonché Cass. n. 2629/1969 che, rigettando la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2116 c.c. nella parte in cui consente deroghe al principio di automaticità, ha chiarito come spetti al Legislatore individuare i casi in cui tale principio debba (o non debba) trovare applicazione. L’automaticità delle prestazioni è esclusa, ad esempio, con riferimento alla tutela Inail per i soggetti che svolgono attività di lavoro non retribuito in ambito domestico dall’art. 9 co. 3, l. n. 493/1999.

<sup>138</sup> Secondo P. SANDULLI, *Per un ragionevole recupero*, cit., p. 310, la pur significativa frequenza di limitazioni nell’applicazione del principio di automaticità delle quali si è avvalso il Legislatore non toglie rilevanza all’affermazione di Corte cost. n. 374/1997 sul valore generale dell’art. 2116 c.c.

<sup>139</sup> Si esprimono in questo senso M. MISCIONE, *L’automaticità delle prestazioni*, in *Lavoro e dir.*, 1987, p. 361 – che precisa che affinché siano costituzionalmente legittime, eventuali deroghe dovrebbero essere disposte espressamente (p. 357), senza però spingersi sino a sostenere l’incostituzionalità dei casi di non applicazione del principio (p. 398) – e G. CANAVESI, *Effettività della tutela previdenziale*, cit., p. 70. F.D. MASTRANGELI-C.A. NICOLINI, *La contribuzione previdenziale*, cit., p. 516, parlano di esempi di non perfetta attuazione dell’art. 38 Cost.

armonizzazione che ha riguardato le due figure – presentino necessità di tutela obiettivamente sovrapponibili e comparabili.

Ne sono un esempio l'assimilazione, ai fini fiscali, tra i compensi percepiti dai collaboratori coordinati e continuativi e i redditi da lavoro subordinato<sup>140</sup>, nonché la progressiva uniformazione dell'aliquota contributiva applicabile alla Gestione separata Inps<sup>141</sup>. La corrispondenza – dal punto di vista contributivo – viene confermata anche sul piano sanzionatorio dalla previsione contenuta nell'art. 39, co. 4, l. n. 183/2010<sup>142</sup>. L'estensione delle sanzioni penali in origine riferite al lavoro subordinato al mancato versamento da parte del committente della contribuzione previdenziale dovuta per i collaboratori<sup>143</sup>, oltre a sottolineare il tratto pubblicistico degli interessi coinvolti, presuppone una identità della situazione tutelata<sup>144</sup>.

Nonostante le diverse indicazioni contenute nella propria prassi, è lo stesso Inps a essere conscio di tale sovrapponibilità di situazioni, tanto che, già nel 2006, il suo Consiglio di indirizzo e vigilanza ha messo in luce come “tra gli iscritti alla gestione dei parasubordinati vi sono figure professionali (lavoratori a progetto e categorie ad essi assimilati) che per quanto riguarda l'obbligo del versamento contributivo – gravante per intero sul committente – si trovano nella stessa posizione giuridica dei lavoratori dipendenti. Per tale motivo si rende necessario valutare l'estensione del principio dell'automaticità delle prestazioni a quanti sono assimilabili, per ciò che concerne l'obbligo contributivo, ai lavoratori dipendenti”<sup>145</sup>.

La posizione del collaboratore coordinato e continuativo dovrebbe, quindi, essere tutelata applicando il principio di automaticità quale regola generale e non solo con riferimento a profili specifici<sup>146</sup>. Il rischio di inadempimento da parte del committente a cui è esposto il collaboratore è, infatti, analogo per tutte le prestazioni (temporanee o pensionistiche) erogate dall'Inps.

<sup>140</sup> L'art. 40 co. 1 lett c-bis) Tuir assimila ai redditi da lavoro dipendente i compensi “percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita”.

<sup>141</sup> Art. 2 co. 57, l. n. 92/2012.

<sup>142</sup> S. GIUBBONI, *Automaticità delle prestazioni*, cit., p. 3. R. RIVERSO, *Il principio di automaticità*, cit., p. 538, segnala come tale previsione confermi, anche da un punto di vista pubblicistico, che la posizione contributiva del collaboratore, al pari di quella del lavoratore subordinato, deve essere salvaguardata rispetto all'eventualità che il soggetto obbligato si sottragga ai propri obblighi. Si v., sull'art. 39, co. 4, l. n. 183/2010, M. CINELLI, *Lavoro parasubordinato e reato di omesso versamento di ritenute previdenziali*, in M. CINELLI-G. FERRARO (a cura di), *Il contenzioso del lavoro nella legge 4 novembre 2010, n. 183*, Giappichelli, Torino, pp. 409 ss., nonché, in generale, L. MICCICHÈ, *L'omesso versamento dei contributi trattenuti dal datore di lavoro*, in G. AMOROSO-V. DI CERBO-A. MARESCA (a cura di), *Previdenza, assistenza e sicurezza sociale*, Giuffrè, Milano, 2024, pp. 530 ss.

<sup>143</sup> Art. 2 co. 1-bis, d.l. n. 463/1983 (conv. in l. n. 638/1983). Si v. la circ. Inps n. 71/2011 secondo cui “la responsabilità per il reato in esame deve essere sempre ricondotta al soggetto che ha la responsabilità legale dell'adempimento alla data di scadenza del termine previsto per il versamento contributivo”.

<sup>144</sup> G. CANAVESI, *Manca il presupposto?*, cit., p. 2429.

<sup>145</sup> Si v. il Paragrafo 5.2.3. della Delibera n. 20 del 10/10/2006 del Consiglio di indirizzo e vigilanza Inps. La circostanza viene segnalata da M. D'ONGHIA, *Automaticità delle prestazioni*, cit., p. 1133.

<sup>146</sup> Si v. *supra* la nota 41.

E ciò dovrebbe valere a prescindere dal soggetto su cui grava la contribuzione e, quindi, anche se la relativa obbligazione fosse – come sostenuto dalla Corte di Cassazione – posta, almeno in parte, direttamente in capo al collaboratore. Ad assumere rilievo ai fini dell'applicabilità del principio di automaticità delle prestazioni non dovrebbe essere la figura dell'obbligato, bensì il soggetto che è tenuto a effettuare concretamente il pagamento.

È, quindi, nello squilibrio tra i rapporti di forza tra i due contraenti del rapporto che trova la propria ragion d'essere l'art. 2116 co. 1 cod. civ.<sup>147</sup>. In presenza di tale sbilanciamento, la necessità di ristabilire l'eguaglianza violata dovrebbe prescindere dalla natura subordinata o autonoma della prestazione. Non vi può, infatti, essere dubbio sul fatto che il collaboratore – in ragione della dissociazione tra obbligato e soggetto che effettua concretamente il versamento – si trovi nella medesima condizione di subalternità del lavoratore subordinato<sup>148</sup>.

Appare, quindi, più che mai necessario valorizzare il concetto universale di lavoro di cui all'art. 35 Cost. (nell'ambito del quale, proprio perché tutelato in tutte le sue forme e manifestazioni, è ricompreso anche il lavoro autonomo<sup>149</sup>), anche alla luce dell'art. 38 Cost. che si riferisce a tutti i lavoratori senza aggettivi<sup>150</sup>.

Per tale ragione, non appare dirimente nemmeno l'obiezione sollevata in merito al fatto che l'estensione del principio potrebbe avere effetti destabilizzanti per gli equilibri finanziari delle gestioni previdenziali interessate<sup>151</sup>. Da un lato, il principio di automaticità può operare

<sup>147</sup> C.A. NICOLINI, *Prescrizione dei contributi*, cit., pp. 316 ss.

<sup>148</sup> A. ANDREONI, *Collaboratori coordinati e continuativi*, cit., p. 181. La condizione di subalternità, peraltro, farebbe venir meno il rischio paventato da C.A. NICOLINI, *Ma davvero i collaboratori*, cit., p. 294, secondo cui il mero criterio del versamento dei contributi da parte di un soggetto diverso aprirebbe la strada al riconoscimento del principio di automaticità a un numero estremamente ampio ed eterogeneo di fattispecie. Si v. anche, A. SGROI, *Il principio di automatismo*, cit., pp. 651-652, che, dopo aver evidenziato che le modalità di pagamento della contribuzione non sono peculiari dei collaboratori coordinati e continuativi, riguardando anche altri lavoratori iscritti alla Gestione separata e altri lavoratori autonomi iscritti ad altre gestioni previdenziali, esclude che vi sia uno spazio interpretativo per legittimare l'applicazione del principio di automaticità a una sola categoria delimitata di lavoratori autonomi.

<sup>149</sup> In questo senso M. NAPOLI, *Le norme costituzionali sul lavoro alla luce dell'evoluzione del diritto del lavoro*, in *Jus*, 2008, n. 1, p. 69. Sul tema, più di recente, si v. A. PERULLI-T. TREU, *In tutte le sue forme e applicazioni. Per un nuovo Statuto del lavoro*, Giappichelli, Torino, 2022. Sull'art. 35 Cost., si rinvia a T. TREU, *Sub art. 35*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione. Rapporti economici*, I, Zanichelli - Il Foro Italiano, Bologna - Roma, 1979.

<sup>150</sup> R. RIVERSO, *Il principio di automaticità*, cit., p. 537. Nello stesso senso A. ANDREONI, *Collaboratori coordinati e continuativi*, cit., p. 182.

<sup>151</sup> Segnala tale questione C.A. NICOLINI, *Ma davvero i collaboratori*, cit., p. 295. Sui rapporti tra artt. 38 e 81 Cost. si v. M. D'ONGHIA, *Diritti previdenziali e compatibilità economiche nella giurisprudenza costituzionale*, Cacucci, Bari, 2013, nonché M. PERSIANI, *Crisi economica e crisi del Welfare State*, in *Giornale dir. lav. e relazioni ind.*, 2013, n. 4, pp. 641 ss.. Sul tema si v., inoltre, i numerosi commenti a Corte cost. n. 70/2015, tra cui P. BOZZAO, *L'“adeguatezza retributiva” delle pensioni: meccanismi perequativi e contenimento della spesa nella recente lettura della Corte Costituzionale*, in *Federalismi*, 2015, 10, pp. 2 ss., M. CINELLI, *Sostenibilità economico-sociale e sindacato di legittimità costituzionale (ancora a proposito della sentenza n. 70 del 2015)*, in *Dir. lav. merc.*, 2015, n. 3, pp. 543 ss., M. D'ONGHIA, *Sostenibilità economica “versus” sostenibilità sociale. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 70/2015, passa dalle parole (i moniti) ai fatti*, in *Riv. dir. sic. soc.*, 2015, n. 2, pp. 319 ss., D. GAROFALO, *La perequazione delle pensioni: dalla Corte Costituzionale n. 70 del 2015 al d.l. n. 65 del 2015*, in *Lav. giur.*, 2015, n. 7, pp. 680 ss. e P. SANDULLI, *L'adeguatezza delle prestazioni fra parametro retributivo e compatibilità economica*, in *Riv. dir. sic. soc.*, 2015, n. 4, pp. 687 ss.

solo se e fino a quando l'obbligazione contributiva non si è ancora prescritta con la conseguenza che il relativo onere non ricadrebbe sull'Inps, ma rimarrebbe in carico al committente, soggetto tenuto al pagamento della contribuzione<sup>152</sup>. Dall'altro, sembra trattarsi di preoccupazioni infondate, considerato che la Gestione separata gode di entrate contributive superiori alle prestazioni riconosciute<sup>153</sup>.

Senza considerare, poi, che inquadrando la questione da questo punto di vista si rischia di relegare i diritti sociali (e l'art 38 co. 2 Cost.) a mero corollario dell'equilibrio di bilancio<sup>154</sup>, mentre l'imputazione alla collettività di una situazione di bisogno – specie se conseguente alla violazione di norme di rilevanza pubblica costruite in una logica mutualistica e connotate da spirito solidaristico – dovrebbe rientrare proprio nel programma di uno Stato sociale<sup>155</sup>.

<sup>152</sup> In questo senso R. RIVERSO, *Il principio di automaticità*, cit., p. 546. Nello stesso senso G. LUDOVICO, *La denegata tutela*, cit., p. 289.

<sup>153</sup> In questo senso M. D'ONGHIA, *Automaticità delle prestazioni*, cit., p. 1134 e S. GIUBBONI, *Automaticità delle prestazioni*, cit., p. 12, nota 32. Peraltro, A. ANDREONI, *Collaboratori coordinati e continuativi*, cit., p. 183, segnala come l'onere connesso all'automatismo delle prestazioni sia coperto dalla stessa aliquota contributiva che alimenta la gestione pensionistica, non essendo prevista una distinta aliquota di finanziamento per tale garanzia. Nello stesso senso G. LUDOVICO, *La denegata tutela*, cit., p. 287. Si v., inoltre, D. MESITI, *Il diritto alla giusta posizione contributiva*, in *Riv. dir. sic. soc.*, 2024, n. 4, p. 733, che mette in luce come l'inadempimento dell'obbligazione contributiva da parte del debitore (datore di lavoro), al pari di qualsiasi altro inadempimento contrattuale, determinerebbe, ai sensi dell'art. 1218 c.c., l'obbligo dello stesso di risarcire i danni subiti dal creditore (ente previdenziale) quantificabili nella prestazione erogata da quest'ultimo al lavoratore in assenza di versamento della contribuzione.

<sup>154</sup> F. OLIVELLI, *Sull'applicabilità del principio*, cit., p. 2808, nota 12.

<sup>155</sup> P. SANDULLI, *Per un ragionevole recupero*, cit., p. 314.